SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 173**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 luglio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1986.

Normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati.

86A1745

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1986, n. 404.

Determinazione di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire, limitatamente al 1986, il termine di cui all'articolo 21, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti immediatamente eseguibili da finanziarsi per il loro rilevante interesse economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Limitatamente al 1986, il termine per la presentazione al CIPE dei progetti di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e elevato di venti giorni, con scadenza al 22 settembre 1986.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 29

86G0805

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1986, n. 405.

Disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1986, da iscrivere in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

3. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 5.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 28

86G0806

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **406.**

Modificazione allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 21, relativo ai corsi di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fisica del suolo e stabilità dei pendii;
esercizio dei sistemi di trasporto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 6

86G0737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **407.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 32, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

civiltà dell'Italia preromana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 8

86G0739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **408**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fisiopatologia e terapia del dolore;
dermatologia pediatrica;
radiologia sperimentale;
anatomia radiologica;
malattie cardiovascolari;
oncologia clinica;
rianimazione e terapia intensiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 9

86G0738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **409**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

foniatria;
otorinolaringoiatria pediatrica;
neuropsicofarmacologia;
clinica delle malattie tropicali e subtropicali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 7

86G0740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **410.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

catalisi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 12

86G0741

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1986.

Richiamo in servizio di seimilacento unità di vigili del fuoco per un periodo di venti giorni nel 1986.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto la nota prot. n. 7061/15202 dell'11 aprile 1986, con la quale il Ministero dell'interno chiede l'autorizzazione a richiamare seimilacento unità di vigili del fuoco per venti giorni per il corrente anno, atteso che essi rappresentano l'unica risorsa a disposizione per superare i momenti di difficoltà operative del Corpo e per consentire la prosecuzione dell'ordinaria attività di soccorso, costituendo i medesimi forze di riserva utilizzate per permettere ai colleghi permanenti la necessaria opera di aggiornamento professionale;

Visto il telex prot. n. 12712/15202 del 19 giugno 1986, con il quale lo stesso Ministero dell'interno, a chiarimento di osservazioni formulate dal Ministero del tesoro con

telex prot. n. 137952 in data 10 giugno 1986, ha precisato che l'incremento di organico di mille unità di vigili del fuoco, previsto dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modifiche, in legge 28 febbraio 1986, n. 46, non ha trovato in atto pratico effetto per impossibilità di impiego delle mille unità di vigili del fuoco recentemente assunti, dovuta al fatto che tali unità sono ancora in periodo di prova e frequentano corsi di formazione professionale presso la Scuola centrale anticendi di Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministro dell'interno è autorizzato a richiamare seimilacento unità di vigili del fuoco discontinui per venti giorni per il corrente anno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1986
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106

86A5777

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1986.

Richiamo in servizio di trenta sottufficiali in congedo del Corpo degli agenti di custodia e riammissione in servizio di cento graduati e guardie del medesimo Corpo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroghe per comprovare esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 60/10 del 10 aprile 1986, con la quale il Ministero di grazia e giustizia chiede l'autorizzazione a richiamare, a domanda, trenta sottufficiali in congedo del Corpo degli agenti di custodia ed a riammettere in servizio cento graduati e guardie del Corpo medesimo, per far fronte ad improcrastinabili esigenze del servizio di vigilanza e di custodia negli istituti di pena;

Vista la nota prot. n. 30603/1-21 del 7 maggio 1986, con la quale lo stesso Ministero di grazia e giustizia, a richiesta del Dipartimento per la funzione pubblica, ha chiarito che il richiamo e la riammissione in servizio dei predetti centotrenta sottufficiali ed agenti di custodia sono motivati dalla necessità di utilizzare personale di elevata esperienza e professionalità, nelle more della qualificazione delle mille unità portate in aumento degli organici ai sensi della legge 12 febbraio 1986, n. 27;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a richiamare in servizio, a domanda, trenta sottufficiali in congedo del Corpo degli agenti di custodia e a riammettere in servizio cento graduati e guardie dello stesso Corpo, fino al 31 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1986
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 133

86A5776

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 luglio 1986.

Determinazione dell'indennità di presenza spettante al rappresentante dello stato maggiore dell'Esercito e all'avvocato dello Stato facenti parte con funzione consultiva del consiglio di amministrazione dell'ente «Ferrovie dello Stato».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 6 e 13 della legge 17 maggio 1985, n. 210, relativa alla istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1986, n. 110, che fissa gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione di cui al primo comma del citato art. 6;

Considerato che l'indennità spettante, ai sensi dell'ultimo comma del succitato art. 13, ai consiglieri di amministrazione di cui al secondo comma dell'art. 6, va stabilita per legge con i criteri di cui al primo comma di detto articolo;

Ritenuto opportuno che l'indennità in questione, alla stregua dei criteri richiamati nel citato art. 13, sia determinata con l'attribuzione di un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni giorno di seduta del consiglio e di un'integrazione forfettaria per l'attività di studio degli affari e di redazione delle consulenze;

Rilevato che il primo dei due consiglieri contemplati nel comma secondo dell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 13 e chiamato a far parte del consiglio di amministrazione — oltreché, come entrambi, per concorrere consultivamente all'elaborazione degli indirizzi e degli atti di gestione — in specifica funzione di rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza con attività di consulenza ex lege puntualizzata al settore di interesse dello stato maggiore dell'Esercito e che l'altro consigliere è chiamato a far parte del consiglio in funzione della personale qualificazione professionale di avvocato dello Stato con estensione ex lege della consulenza al profilo legale e giuridico amministrativo di tutti gli affari trattati dal consiglio; che in conseguenza appare equo determinare forfettariamente l'indennità per attività di studio e redazione delle consulenze in misura pari al gettone di presenza per il primo dei suddetti consiglieri ed in misura doppia di quella spettante a quest'ultimo per il secondo;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità spettante ai consiglieri di amministrazione con funzione consultiva di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è costituita da un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni giornata di seduta del consiglio e da un'integrazione forfettaria per attività di studio e di redazione delle consulenze di importo pari al predetto gettone per giornata per il consigliere di amministrazione chiamato a far parte del consiglio in rappresentanza dello stato maggiore dell'Esercito e di importo doppio rispetto a quello spettante a quest'ultimo per il consigliere di amministrazione chiamato a far parte del consiglio in ragione della qualificazione professionale di avvocato dello Stato.

Art. 2.

Il gettone di presenza è fissato in L. 400.000 per ogni giorno di seduta del consiglio.

In caso di variazione della misura dell'emolumento spettante ai consiglieri di amministrazione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in base al meccanismo contemplato nell'art. 2 del decreto ministeriale citato in epigrafe del 27 marzo 1986, sarà realizzato un adeguamento in pari percentuale su quanto globalmente corrisposto nel periodo di incidenza della variazione.

Art. 3.

Nessun compenso è dovuto ai consiglieri di amministrazione con funzione consultiva che, senza giustificato motivo, non partecipi, nel giorno stabilito, alla seduta del consiglio e che non faccia pervenire per iscritto, insieme alla comunicazione dell'impedimento, il parere di competenza sugli affari iscritti all'ordine del giorno. Quando siano invece adempiute dette condizioni, spetta soltanto l'indennità di studio e redazione dei pareri, con esclusione del gettone di presenza.

Art. 4.

L'indennità di cui al presente decreto non può comunque essere liquidata per un numero di giornate di seduta superiore a 52 per anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1986

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A5891

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 luglio 1986.

Integrazione degli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 4, 5 ed 8 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1985 concernente gli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1985);

Visti gli ulteriori aggiornamenti di tali elenchi degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta, autorizzati ai sensi dello stesso art. 5 della legge n. 192/77, successivamente notificati dalle regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli aggiornamenti degli elenchi ufficiali, allegati al decreto ministeriale 12 agosto 1985, degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi autorizzati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, come identificati dai relativi numeri di registrazione e denominazione sociale, contenuti negli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, al fine di facilitare il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi e di assicurare nel contempo, con la migliore informazione, una più adeguata tutela igienico-sanitaria dei consumatori, consentendo loro il riscontro immediato delle indicazioni riportate nelle etichette delle confezioni di molluschi, le liste ufficiali di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1985 ed al presente decreto devono essere esposte permanentemente in tutti gli esercizi di vendita, in modo da risultare facilmente visibili e leggibili dagli avventori e dagli organici di vigilanza.

I titolari o responsabili degli esercizi di vendita, dei ristoranti e degli altri esercizi nei quali vengano comunque somministrati molluschi eduli lamellibranchi sono tenuti a riscontrare preventivamente la regolare provenienza del prodotto detenuto per la vendita o somministrazione da impianti inclusi nel decreto ministeriale 12 agosto 1985 e nel presente decreto, a mezzo degli allegati elenchi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1986

p. *Il Ministro:* DE LORENZO

ALLEGATO *A*

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Variazioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il consorzio **Co. Ni. Sub - Marina di Ravenna** - Marina di Ravenna (Ravenna), viale delle Nazioni n. 18 - *n. registrazione* **3/1**, è subentrato al **comune di Ravenna** - stessa sede

REGIONE PUGLIA

L'impresa **Jolly Mare S.n.c.** - Torre S. Isidoro - Nardò (Lecce) - *n. registrazione* **8/2**, è subentrata alla impresa **Jolly Mare S.r.l.** - stessa sede

L'impresa **Torelli S.r.l.** - Trani (Bari), lungomare C. Colombo n. 19 - *n. registrazione* **8/4**, è subentrata alla impresa **Torelli Antonio** - stessa sede

L'impresa **Salcomar S.c. a r.l.** - Manfredonia (Foggia), s.s. n. 159 delle Saline km 13,219 - *n. registrazione* **8/19**, è subentrata alla **Cooperativa frutti di mare e prodotti ittici S. Leonardo a r.l.** - stessa sede

REGIONE TOSCANA

All'impresa **Manno Antonio** - Orbetello (Grosseto), località Fertilia di Fonteblanda, è stato assegnato il *n. registrazione* **11/3 SD/29**

Nuove autorizzazioni

REGIONE MARCHE

Mitilmar Sanbenedettese S.r.l. - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) Via Pigafetta S.n.c. - *n. registrazione* **7/28**

REGIONE PUGLIA

Cooperativa Ittimar Basso Adriatico - Savelletri di Fasano (Brindisi) Via Appia n.10/12 - *n. registrazione* **8/24**

Compagnia S. Maria di Leone Domenico e C. - Barletta (Bari) Contrada Ariscianne - *n. registrazione* **8/25**

REGIONE TOSCANA

Comune di Livorno - Livorno
Piazzale Mascagni - *n. registrazione* **11/1 SD/13**

REGIONE MOLISE

D'Abramo Nicola - Termoli (Campobasso)
Versante sud del molo sud del porto - *n. registrazione* **13/1**

ALLEGATO *B*

CENTRI DI RACCOLTA

Variazioni

REGIONE ABRUZZO

Sono revocate, per rinuncia, le autorizzazioni rilasciate a:

Veri Gabriele - Rocca S. Giovanni (Chieti), contrada Valle Vo - *n. registrazione* **1/12**

Finoro Giovanni - Fossacesia (Chieti), contrada La Penna - *n. registrazione* **1/5**

L'impresa **Vasto Pesca S.r.l.** - Vasto Marina (Chieti), già via Zandonai - *n. registrazione* **1/1**, ha trasferito la propria sede alla contrada Punta Penna - zona industriale - Vasto (Chieti)

REGIONE MARCHE

L'impresa **Rettaroli Franco** - Montemarciano (Ancona), già via Cameranesi n. 4 - *n. registrazione* **7/4**, ha trasferito la propria sede in via Molinello - Montemarciano (Ancona)

L'impresa **Co.Pe.Mo. a.r.l.** - Osimo (Ancona), via d'Ancona n. 36 - *n. registrazione* **7/10**, è subentrata all'impresa **Santucci Silvano** - Osimo (Ancona), frazione Aspio - *n. registrazione* **7/10**

REGIONE PUGLIA

L'impresa **Salcomar e C. a r.l.** - Manfredonia (Foggia), s.s. n. 159 delle Saline, km 13,219 - *n. registrazione* **8/8**, è subentrata alla **Cooperativa S. Lorenzo a r.l.** - stessa sede

REGIONE TOSCANA

All'impresa **Manno Antonio** - Orbetello (Grosseto), località Fertilia di Fonteblanda è stato assegnato il *n. registrazione* **11/1 CR/29**

Nuove autorizzazioni

REGIONE MARCHE

Cabur Pesca di R. Gasparroni - Ancona
Via XXIX Settembre, 8 - *n. registrazione* **7/27**

REGIONE TOSCANA

Liperini Pietro - Livorno
Via Trieste, 1 - *n. registrazione*

REGIONE VENETO

Fornaro Marco - Chioggia (Venezia)
Via Canali n. 53 - *n. registrazione* **12/32 CR 32/21**

86A5677

DECRETO 10 luglio 1986.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea a scopo terapeutico presso la nuova sede della clinica oculistica del centro ospedaliero di Borgo Trento di Verona.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto n. 900.5.T.0.91.2.51 del 18 dicembre 1982 che autorizza la clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona centro ospedaliero Borgo Trento all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 25 della regione Veneto, in data 3 maggio 1985, intesa a trasferire le operazioni di trapianto di cornea a scopo terapeutico dalle sale operatorie della clinica oculistica, giusto quanto disposto nel precedente decreto ministeriale n. 900.5.T.0.91.2.51 del 18 dicembre 1982, alle sale operatorie della nuova sede della clinica oculistica sita nel medesimo centro ospedaliero di Borgo Trento;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 marzo 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 2 luglio 1986;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di cornea a scopo terapeutico presso il centro ospedaliero di Borgo Trento di Verona, già autorizzato con decreto ministeriale n. 900.5.T.0.91.2.51 del 18 dicembre 1982, debbono essere eseguite presso le sale operatorie della nuova sede della clinica oculistica sita nel medesimo centro ospedaliero.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale 18 dicembre 1982.

Art. 3.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 25 della regione Veneto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A5746

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 1986.

Istituzione della sezione doganale «Valico autostradale Tarvisio» dipendente dalla dogana di Tarvisio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visto l'art. 9 del citato testo unico delle diposizioni legislative in materia doganale, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di istituire, tra l'altro, le sezioni doganali;

Visto l'accordo tra l'Italia e l'Austria, relativo alla istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico autostradale di Arnoldstein, in territorio austriaco, firmato a Roma il 12 settembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la sezione doganale «Valico autostradale Tarvisio», dipendente dalla dogana di Tarvisio — abilitata ad effettuare operazioni relative al traffico viaggiatori — destinata a funzionare presso il valico autostradale di Arnoldstein, in territorio austriaco.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le facoltà della suddetta sezione doganale saranno stabilite, nei limiti di cui al precedente articolo, dal capo della competente circoscrizione doganale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1986

Il Ministro: VISENTINI

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.M. 18 dicembre 1972 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972.

— Il testo dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 254/1985 (Attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734), è il seguente:

«Art. 9 *(Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane). — Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7.*

Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.

I controlli e le formalità di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministro delle finanze, tra più uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali.

La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, e subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'intero art. 9 del D.P.R. n. 43/1973 è riportato nelle note alle premesse.

86A5796

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 16 luglio 1986.

Misura minima dei cannolicchi e delle telline e modificazione al decreto ministeriale 26 ottobre 1985 concernente: «Norme per la pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1986, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alla disciplina regolamentare in vigore;

Visto l'art. 89 del citato regolamento n. 1639/68 che stabilisce la dimensione minima dei molluschi bivalvi;

Visto lo studio effettuato dall'istituto scientifico e tecnico di idrobiologia e pesca di Livorno, datato 13 marzo 1986;

Ritenuto necessario, sulla base dei risultati del predetto studio, aumentare la dimensione minima per la pesca del cannolicchio (Solen sp e Ensis minor) e introdurre la dimensione minima per la pesca della tellina (Donax trunculus);

Ritenuto altresì opportuno, in ragione delle profonde differenze ambientali e di sforzo di pesca tra il mare Adriatico ed il mare Tirreno, differenziare nei limiti temporali la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi effettuata nei due mari, stabilendo anche un'orario giornaliero per la pesca nel mar Tirreno nel periodo estivo;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, che nella riunione del 29 maggio 1986 hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, la misura degli esemplari di cannolicchio (Solen sp e Ensis minor) allo stato giovanile è aumentata a cm 8.

Ad integrazione dello stesso art. 89 la misura delle telline (Donax trunculus) allo stadio giovanile è stabilita in cm 2.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1985, è così modificato:

«La pesca dei sottoelencati molluschi è vietata nei seguenti periodi:

vongola: dal 1° al 30 giugno;

cannolicchio e tellina: mare Adriatico dal 1° aprile al 30 settembre; mare Tirreno dal 1° aprile al 31 maggio;

tartufo o noce: dal 1° luglio al 31 agosto;

canastrello o pettine: dal 1° luglio al 31 agosto.

Dal 16 giugno al 15 settembre la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante nel mar Tirreno può essere effettuata soltanto dalle ore 4 alle ore 8.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro: CARTA

86A5744

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 luglio 1986.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a seguito delle grandinate, tromba d'aria e siccità verificatesi nel periodo maggio-ottobre 1985.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nel territorio della regione Puglia limitatamente alla provincia di Foggia si sono verificate: grandinata nei giorni 17, 21 e 28 maggio 1985 nel territorio dei comuni di Alberona e Biccari; grandinata e tromba d'aria nel giorno 2 agosto 1985 nel territorio dei comuni di Foggia, Manfredonia e Zapponeta; siccità nel periodo maggio-ottobre 1985 nel territorio dei comuni di Manfredonia, Margherita di Savoia e Zapponeta che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1985.

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nel territorio della provincia di Foggia, limitatamente ai comuni di Alberona, Biccari, Foggia, Manfredonia, Zapponeta e Margherita di Savoia, delimitato dalla regione Puglia, a seguito della dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1985.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto n. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A5779

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 luglio 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento. 1697/85 della commissione del 29 maggio 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale CEE» n. L/146 del 31 maggio 1986 che modifica il regolamento CEE n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976 per adeguarlo al regolamento suindicato;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tute sportive a maglia non elastica né gommata (v.d. 60.05 cod. stat. da 160 a 190) originarie della Turchia è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

86A5780

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 luglio 1986.

Estinzione di quarantuno enti ecclesiastici della diocesi di Isernia e Venafro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Isernia e di Venafro ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 26 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Isernia e di Venafro elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Isernia e di Venafro richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Isernia e di Venafro estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI ISERNIA

1. Isernia, mensa vescovile della diocesi di Isernia, con sede in 86170, Isernia, piazza Andrea d'Isernia n. 2.

2. Venafro, mensa vescovile della diocesi di Venafro, con sede in 86079 Venafro, via Garibaldi n. 1.

3. Acquaviva di Isernia, beneficio parrocchiale di S. Anastasio M. (noto anche come mensa arcipretale di Acquaviva di Isernia), con sede in 86080 Acquaviva di Isernia, casa parrocchiale.

4. Carpione, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche come mensa arcipretale di Carpinone), con sede in 86093 Carpinone, casa parrocchiale.

5. Castelpizzuto, beneficio parrocchiale S. Agata V. e M. (noto anche come prebenda parrocchiale di Castelpizzuto), con sede in 86090 Castelpizzuto, casa parrocchiale.

6. Castel S. Vincenzo, beneficio parrocchiale S. Martino, con sede in 86071 Castel S. Vincenzo, casa parrocchiale.

7. Castel S. Vincenzo, beneficio parrocchiale S. Stefano Protomartire, con sede in 86071 Castel S. Vincenzo, casa parrocchiale.

8. Cerro al Volturno, beneficio parrocchiale S. Pietro e Paolo, con sede in 86072 Cerro al Volturno, casa parrocchiale.

9. Cerro al Volturno, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 86072 Cerro al Volturno, casa parrocchiale.

10. Cerro al Volturno, beneficio parrocchiale di S. Rocco, con sede in 86072 Cerro al Volturno, frazione Cupone, casa parrocchiale.

11. Colli al Volturno, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche come mensa arcipretale di Colli al Volturno), con sede in 86073 Colli al Volturno, casa parrocchiale.

12. Concacasale, beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova (noto anche come prebenda Parrocchiale di S. Antonio), con sede in 86070 Concacasale, casa parrocchiale.

13. Fornelli, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 86070 Fornelli, casa parrocchiale.

14. Isernia, beneficio capitolare S. Salvatore, con sede in 86170 Isernia, piazza Andrea di Isernia n. 2.

15. Longano, beneficio parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo (noto anche come mensa arcipretale Longano), con sede in 86090 Longano, casa parrocchiale.

16. Macchia d'Isernia, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari (noto anche come mensa arcipretale di Macchia e parrocchia S. Giovanni Apostolo), con sede in 86070 Macchia d'Isernia, casa parrocchiale.

17. Montaquila, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche come prebenda parrocchiale S. Cosma e Damiano e S. Maria Assunta), con sede in 86070 Montaquila, casa parrocchiale.

18. Montaquila, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche come prebenda parrocchiale S. Michele Arcangelo), con sede in 86070 Montaquila, frazione Roccaravindola, casa parrocchiale.

19. Pesche, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche come mensa arcipretale di Pesche), sede in 86090 Pesche, casa parrocchiale.

20. Pettoranello del Molise, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche come mensa arcipretale di Pettoranello), con sede in 86090 Pettoranello del Molise, casa parrocchiale.

21. Pizzone, beneficio parrocchiale S. Nicola, con sede in 86076 Pizzone, casa parrocchiale.

22. Pozzilli, beneficio parrocchiale di S. Caterina V. e M. (noto anche come prebenda S. Caterina di Pozzilli), con sede in 86077 Pozzilli, casa parrocchiale.

23. Pozzilli, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire (noto anche come prebenda di S. Lorenzo Martire in S. Maria Oliveto), con sede in 86077 Pozzilli, frazione S. Maria Oliveto, casa parrocchiale.

24. Rocchetta a Volturno, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche come prebenda di S. Maria Assunta), con sede in 86070 Rocchetta a Volturno, casa parrocchiale.

25. Rocchetta a Volturno, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche come prebenda di S. Maria Assunta di Castelnuovo), con sede in 86070 Rocchetta a Volturno, frazione Castelnuovo, casa parrocchiale.

26. S. Agapito, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari (noto anche come prebenda e mensa arcipretale di S. Agapito), con sede in 86070 S. Agapito, casa parrocchiale.

27. Scapoli, beneficio parrocchiale S. Giorgio Martire (noto anche come prebenda di S. Giorgio Martire di Scapoli), con sede in 86070 Scapoli, casa parrocchiale.

28. Sessano del Molise, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche come mensa arcipretale Sessano), con sede in 86090 Sessano del Molise, casa parrocchiale.

29. Sesto Campano, beneficio parrocchiale di Eustachio Martire (noto anche come prebenda di S. Eustachio in Sesto Campano), con sede in 86078 Sesto Campano, casa parrocchiale.

30. Sesto Campano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche come prebenda di Roccapipirozzi), con sede in 86078 Sesto Campano, frazione Roccapipirozzi, casa parrocchiale.

31. Venafro, beneficio parrocchiale SS. Rosario (noto anche come mensa arcipretale di Ceppagna), con sede in 86079 Venafro, frazione Ceppagna, casa parrocchiale.

32. Venafro, beneficio parrocchiale S. Giovanni de Graecis, con sede in 86079 Venafro, via Cupa.

33. Venafro, beneficio parrocchiale S. Giovanni in Platea, con sede in 86079 Venafro, via Licinio n. 13.

34. Venafro, beneficio parrocchiale S. Maria di Loreto, con sede in 86079 Venafro, via Vittorio Emanuele n. 25.

35. Venafro, beneficio parrocchiale S. Martino e Nicola, con sede in 86079 Venafro, via Cupa.

36. Venafro, beneficio parrocchiale S. Paolo, con sede in 86079 Venafro, piazza Cristo.

37. Venafro, beneficio parrocchiale S. Simeone e Caterina, con sede in 86079 Venafro, via Vittorio Emanuele.

PROVINCIA DI CASERTA

38. Capriati al Volturno, beneficio parrocchiale S. Maria delle Grazie e S. Nicola di Bari (noto anche come arcipretura di Capriati al Volturno), con sede in 81014 Capriati al Volturno, piazza Roma.

39. Fontegreca, beneficio parrocchiale S. Maria dei Cipressi (noto anche come arcipretura di Fontegreca), con sede in 81010 Fontegreca, casa parrocchiale.

40. Gallo Matese, beneficio parrocchiale Ave Gratia Plena (noto anche come arcipretura di Gallo), con sede in 81010 Gallo Matese, casa parrocchiale.

41. Gallo Matese, beneficio parrocchiale S. Simeone Profeta, con sede in 81010 Gallo Matese, casa parrocchiale.

Roma, addì 14 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5615

DECRETO 14 luglio 1986.

Estinzione di settanta enti ecclesiastici della diocesi di Cassano Jonio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Cassano Jonio ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 29 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Cassano Jonio elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Cassano Jonio richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Cassano Jonio estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI COSENZA

1. Comune di Albidona, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in c.a.p. 87070 città di Albidona.

2. Comune di Alessandria del Carretto, beneficio parrocchiale di S. Alessandro Pontefice Martire (noto anche quale chiesa parrocchiale S. Alessandro Vescovo Martire), con sede in c.a.p. 87070 città di Alessandria del Carretto.

3. Comune di Alessandria del Carretto, congrega di S. Giuseppe, con sede in c.a.p. 87070 città di Alessandria del Carretto.

4. Comune di Altomonte, beneficio parrocchiale S. Giacomo Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giacomo), con sede in c.a.p. 87042 città di Altomonte.

5. Comune di Altomonte, beneficio parrocchiale S. Maria della Consolazione, con sede in c.a.p. 87042 città di Altomonte.

6. Comune di Amendolara, beneficio parrocchiale Madonna della Salute, con sede in c.a.p. 87070 frazione Amendolara Marina.

7. Comune di Amendolara, beneficio parrocchiale S. Margherita Vergine e Martire, con sede in c.a.p. 87071 città di Amendolara.

8. Comune di Canna, beneficio parrocchiale di Maria SS. Immacolata (noto anche quale parrocchia dell'Immacolata Concezione, ed anche Chiesa Madre di Canna), con sede in c.a.p. 87070 città di Canna.

9. Comune di Cassano Jonio, mensa vescovile della diocesi di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio.

10. Comune di Cassano Jonio, arcidiaconato, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

11. Comune di Cassano Jonio, cappellania (beneficio mansionariato), con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

12. Comune di Cassano Jonio, cappellania (beneficio mansionariato), con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

13. Comune di Cassano Jonio, cappellania (beneficio mansionariato), con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

14. Comune di Cassano Jonio, cappellania (beneficio mansionariato), con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

15. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare dell'Immacolata, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

16. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare S. Biagio, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

17. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare S. Giovanni Capodacqua, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

18. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare S. Marco Evangelista, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

19. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare S. Mercurio, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

20. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare S. Nicola, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

21. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare S. Silvestro, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

22. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare S. Vitale, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

23. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare S. Zaccaria, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

24. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare Sant'Angelo, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

25. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare S. Maria del Fiume, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

26. Comune di Cassano Jonio, beneficio capitolare S. Maria di Stilo, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

27. Comune di Cassano Jonio, beneficio parrocchiale Purificazione di Maria Vergine, con sede in c.a.p. 87010 città di Cassano Jonio, frazione Lauropoli.

28. Comune di Cassano Jonio, beneficio parrocchiale dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, con sede in c.a.p. 87010 città di Cassano Jonio, frazione Lauropoli.

29. Comune di Cassano Jonio, beneficio parrocchiale S. Domenico (noto anche quale chiesa di S. Domenico), con sede in c.a.p. 87010 città di Cassano Jonio, frazione Doria.

30. Comune di Cassano Jonio, beneficio parrocchiale S. Francesco di Paola, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio.

31. Comune di Cassano Jonio, beneficio parrocchiale S. Giuseppe, con sede in c.a.p. 87070 città di Cassano Jonio, frazione Sibari.

32. Comune di Cassano Jonio, beneficio parrocchiale S. Raffaele, con sede in c.a.p. 87070 città di Cassano Jonio, frazione Sibari-Lattughelle.

33. Comune di Cassano Jonio, beneficio parrocchiale S. Maria di Loreto, con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio.

34. Comune di Cassano Jonio, beneficio parrocchiale S. Maria della Grotta o di Stilo (noto anche quale beneficio parrocchiale della Natività di Maria Santissima nella Cattedrale), con sede in c.a.p. 87011 città di Cassano Jonio, piazza S. Eusebio, 1.

35. Comune di Castrovillari, beneficio parrocchiale Auxilium Christianorum, con sede in c.a.p. 87012 città di Castrovillari, contrada Vigne.

36. Comune di Castrovillari, beneficio parrocchiale S. Giuliano in S. Lucia, con sede in c.a.p. 87012 città di Castrovillari.

37. Comune di Castrovillari, beneficio parrocchiale di S. Maria del Castello in S. Francesco, con sede in c.a.p. 87012 città di Castrovillari.

38. Comune di Castrovillari, beneficio parrocchiale SS. Trinità, con sede in c.a.p. 87012 città di Castrovillari.

39. Comune di Cerchiara di Calabria, beneficio parrocchiale S. Francesco di Paola, con sede in c.a.p. 87070 città di Cerchiara di Calabria, contrada Piana.

40. Comune di Cerchiara di Calabria, beneficio parrocchiale S. Giacomo Apostolo (noto anche quale chiesa parrocchiale S. Giacomo Apostolo), con sede in c.a.p. 87070 città di Cerchiara di Calabria.

41. Comune di Cerchiara di Calabria, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in c.a.p. 87070 città di Cerchiara di Calabria.

42. Comune di Cerchiara di Calabria, congrega del SS. Rosario, con sede in c.a.p. 87070 città di Cerchiara di Calabria.

43. Comune di Cerchiara di Calabria, congregazione del SS. Crocefisso, con sede in c.a.p. 87070 città di Cerchiara di Calabria.

44. Comune di Francavilla Marittima, beneficio parrocchiale S. Maria Annunziata (noto anche quale beneficio parrocchiale SS. Annunziata), con sede in c.a.p. 87072 città di Francavilla Marittima.

45. Comune di Laino Borgo, beneficio parrocchiale dello Spirito Santo, con sede in c.a.p. 87014 città di Laino Borgo.

46. Comune di Laino Castello, beneficio parrocchiale S. Teodoro Martire, con sede in c.a.p. 87015 città di Laino Castello.

47. Comune di Montegiordano, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Rosario (noto anche quale beneficio parrocchiale della Beata Vergine del Rosario), con sede in c.a.p. 87070 città di Montegiordano Marina.

48. Comune di Montegiordano, beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova, con sede in c.a.p. 87070 città di Montegiordano.

49. Comune di Morano Calabro, fabbriceria della Chiesa di S. Maria della Maddalena, con sede in c.a.p. 87016 città di Morano Calabro.

50. Comune di Morano Calabro, beneficio parrocchiale della Maddalena (noto anche quale collegiata di S. Maria Maddalena), con sede in c.a.p. 87016 città di Morano Calabro.

51. Comune di Morano Calabro, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari (noto anche quale prebenda di S. Nicola), con sede in c.a.p. 87016 città di Morano Calabro.

52. Comune di Morano Calabro, beneficio parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (noto anche quale beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo), con sede in c.a.p. 87016 città di Morano Calabro.

53. Comune di Mormanno, beneficio parrocchiale di S. Maria del Colle, con sede in c.a.p. 87026 città di Mormanno.

54. Comune di Nocara, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari (noto anche quale chiesa di Nocara), con sede in c.a.p. 87070 città di Nocara.

55. Comune di Oriolo Calabro, beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire, con sede in c.a.p. 87073 città di Oriolo Calabro.

56. Comune di Oriolo Calabro, beneficio parrocchiale di S. Rocco, con sede in c.a.p. 87073 città di Oriolo Calabro.

57. Comune di Rocca Imperiale, beneficio parrocchiale S. Maria delle Grazie (noto anche quale Maria SS. della Nova, ed anche Madonna della Nova, e S. Maria della Nova), con sede in c.a.p. 87074 città di Rocca Imperiale, contrada Cesine.

58. Comune di Rocca Imperiale, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale beneficio parrocchiale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, e anche beneficio parrocchiale S. Maria), con sede in c.a.p. 87074 città di Rocca Imperiale.

59. Città di Roseto Capo Spulico, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, con sede in c.a.p. 87070 città di Roseto Capo Spulico.

60. Comune di S. Lorenzo Bellizzi, beneficio parrocchiale S. Lorenzo Martire (noto anche quale prebenda parrocchiale della chiesa di S. Lorenzo Bellizzi), con sede in c.a.p. 87070 città di S. Lorenzo Bellizzi.

61. Comune di S. Lorenzo Bellizzi, parrocchia S. Anna, con sede in c.a.p. 87070 città di S. Lorenzo Bellizzi.

62. Comune di S. Lorenzo Bellizzi, congregazione del SS. Rosario, con sede in c.a.p. 87070 città di S. Lorenzo Bellizzi.

63. Comune di S. Lorenzo Bellizzi, congregazione del SS. Purgatorio, con sede in c.a.p. 87070 città di S. Lorenzo Bellizzi.

64. Comune di Saracena, beneficio parrocchiale di S. Leone Vescovo, con sede in c.a.p. 87010 città di Saracena.

65. Comune di Saracena, beneficio parrocchiale di S. Maria del Gamio e delle Armi (noto anche quale S. Maria del Gamio, ed anche S. Maria delle Armi), con sede in c.a.p. 87010 città di Saracena.

66. Comune di Saracena, confraternita del Purgatorio, con sede in c.a.p. 87010 città di Saracena.

67. Comune di Trebisacce, beneficio parrocchiale Purissimo Cuore della Beata Maria Vergine (noto anche quale S. Cuore di Maria), con sede in c.a.p. 87075 città di Trebisacce.

68. Comune di Trebisacce, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Mira, con sede in c.a.p. 87075 città di Trebisacce.

69. Comune di Villapiana, beneficio parrocchiale di S. Maria del Piano (noto anche quale prebenda parrocchiale della Madonna della Piana), con sede in c.a.p. 87076 città di Villapiana.

70. Comune di Villapiana, beneficio parrocchiale Stella Maris, con sede in c.a.p. 87070 città di Villapiana lido.

Roma, addì 14 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5658

DECRETO 14 luglio 1986.

Estinzione di ottantuno enti ecclesiastici della diocesi di Pesaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pesaro ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 30 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Pesaro elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Pesaro richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Pesaro estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

1. Comune di Pesaro, mensa vescovile di Pesaro goduta da mons. Bonaventura Porta, nota anche quale ordinario pro-tempore della diocesi di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 72.

2. Comune di Gabicce Mare, prebenda parrocchiale di Maria SS. Immacolata, nota anche quale beneficio parrocchiale di Maria SS. Immacolata o anche parrocchia di Maria SS. Immacolata, con sede 61011 Gabicce Mare, via della Repubblica n. 20.

3. Comune di Gabicce Mare, beneficio parrocchiale di Santa Maria Annunziata in comune di Gabicce Mare, noto anche quale prebenda parrocchiale di Santa Maria Annunziata, con sede 61011 Gabicce Mare, frazione Ponte Tavollo, via A. Moro n. 1.

4. Comune di Gabicce Mare, prebenda parrocchiale di Sant'Ermete goduta da Giulietti sac. Giuseppe fu Paolo Antonio, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Ermete in Gabicce proprietario Giulietti Giuseppe fu Paolo Antonio sacerdote beneficiario, con sede 61011 Gabicce Mare, frazione Gabicce Monte, via Panoramica n. 102.

5. Comune di Gabicce Mare, prebenda parrocchiale della Santissima Trinità in Case Badioli, nota anche quale beneficio parrocchiale della Santissima Trinità, con sede 61011 Gabicce Mare, frazione Case Badioli, strada Pozzo n. 2.

6. Comune di Gradara, prebenda parrocchiale di S. Cassiano in Granarola di Gradara proprietario Bragina Giovanni di Stefano beneficiario oppure nota anche quale prebenda parrocchiale di San Cassiano in Granarola di Gradara goduta da Bragina sacerdote Giovanni fu Stefano, con sede 61012 Gradara, frazione Granarola, via Granarola n. 1.

7. Comune di Gradara, prebenda parrocchiale di San Giovanni Battista goduta da Betti sac. Luigi fu Angelo, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanbattista in Gradara proprietario Giommi Filiberto fu Terenzio sacerdote beneficiario, con sede 61012 Gradara, via Parrocchiale n. 3.

8. Comune di Gradara, prebenda parrocchiale di San Michele Arcangelo goduta da Paci sac. Armando fu Enrico, nota anche quale prebenda parrocchiale di Fanaro in Gradara proprietario Marcelli Pietro fu Nazzareno beneficiario, con sede 61012 Gradara, frazione Fanano, via Fanano n. 58.

9. Comune di Gradara, prebenda parrocchiale di Santa Sofia goduta da Marcelli sac. Pietro fu Nazzareno, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Sofia in Gradara proprietario Ceccarelli Raffaele fu Vincenzo beneficiario, con sede 61012 Gradara, via Tavullia n. 59.

10. Comune di Gradara, prebenda parrocchiale di Santo Stefano, nota anche quale prebenda parrocchiale di Santo Stefano di Gradara oppure prebenda parrocchiale di S. Stefano in Gradara proprietario Marcelli Francesco beneficiario, con sede 61012 Gradara, via S. Stefano n. 38.

11. Comune di Mombaroccio, beneficio parrocchiale della Beata Vergine del Rosario, noto anche quale beneficio parrocchiale della Beata Vergine del Rosario in Mombaroccio, con sede 61024 Mombaroccio, frazione Cairo n. 27.

12. Comune di Mombaroccio, prebenda parrocchiale di Santa Susanna goduta da Simoncelli sac. Giulio fu Lazzaro, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Susanna in Mombaroccio proprietario Gaia Gaetano fu Giovanni sacerdote beneficiario con sede 61024 Mombaroccio, frazione Villagrande, via Villagrande n. 98.

13. Comune di Mombaroccio, prebenda parrocchiale dei San Vito, San Modesto goduta da Gennari sac. Salvatore di Luigi, nota anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Vito e Modesto proprietario Donati Olindo fu Ulisse Vincenzo sacerdote beneficiario o anche prebenda parrocchiale dei Santi Vito e Modesto in Mombaroccio proprietario Gennari Salvatore sacerdote beneficiario, con sede 61024 Mombaroccio, via Stelluti n. 1.

14. Comune di Montecíccardo, prebenda parrocchiale di Sant'Agata in Monte S. Maria goduta da Baldelli sac. Vittorio, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Agata in Monte S. Maria proprietario Nobili Adamo fu Girolamo sacerdote beneficiario, con sede 61020 Monteciccardo, via Monte S. Maria n. 2.

15. Comune di Monteciccardo, prebenda parrocchiale di San Michele Arcangelo goduta da Marcelli sac. Giuseppe fu Nazzareno, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele in Montegaudio di Monteciccardo proprietario Marcelli Giuseppe di Nazzareno sacerdote beneficiario, con sede 61020 Monteciccardo, frazione Montegaudio, via Lubiana n. 20.

16. Comune di Monteciccardo, prebenda parrocchiale di San Sebastiano in Monteciccardo goduta da Bartolucci sac. Antonio fu Giuseppe, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Sebastiano in Monteciccardo proprietario Casoni Aroldo fu Giovanni sacerdote beneficiario oppure beneficio Melchiorri di S. Sebastiano proprietario Crescentini Umberto di Giuseppe sacerdote beneficiario, con sede 61020 Monteciccardo, via Roma n. 4.

17. Comune di Montelabbate, prebenda parrocchiale di S. Giovanni Bosco località Osteria Nuova, nota anche quale beneficio parrocchiale di S. Giovanni Bosco località Osteria Nuova, con sede 61025 Montelabbate, frazione Osteria Nuova, Strada Provinciale s.n.

18. Comune di Montelabbate, prebenda parrocchiale di San Martino di Farneto goduta da Scarlatti sac. Ciro, nota anche quale prebenda parrocchiale di San Martino di Farneto goduta da Mazza sac. Ugo oppure prebenda parrocchiale di San Martino in Farneto proprietario Scarlatti Ciro sacerdote beneficiario, con sede 61025 Montelabbate, frazione Farneto, via Farneto n. 44.

19. Comune di Montelabbate, prebenda parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta goduta da Barilari sac. Giovanni fu Pietro, nota anche quale beneficio parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta di Montelabbate oppure prebenda parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta in Montelabbate proprietario regio economato dei benefici vacanti amministratori o anche prebenda di S. Quirico e Giulitta di Montelabbate, con sede 61025 Montelabbate, via Marconi n. 5.

20. Comune di Montelabbate, beneficio parrocchiale di San Tommaso in Foglia in Apsella di Montelabbate, noto anche quale chiesa di San Tommaso in Foglia in Apsella di Montelabbate già beneficio coadiutorale Arcangeli in Farneto di Montelabbate, con sede 61025 Montelabbate, frazione Apsella n. 37.

21. Comune di Pesaro, canonicato di Sant'Andrea Apostolo goduto da Vichi canonico Enrico, noto anche quale prebenda canonicale arcidiaconale di Sant'Andrea Apostolo nella cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Canonica n. 10.

22. Comune di Pesaro, canonicato prepositurale dei Santi Pietro e Paolo nella cattedrale di Pesaro goduto da Andreatini canonico Domenico, noto anche quale prebenda o beneficio canonicale prepositurale dei Santi Pietro e Paolo nella cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Canonica n. 12.

23. Comune di Pesaro, canonicato di SS. Barnaba e Leonardo nella basilica cattedrale di Pesaro, noto anche quale canonicato dei Santi Barnaba e Leonardo nella basilica cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 62.

24. Comune di Pesaro, canonicato di San Filippo della cattedrale di Pesaro, goduto da Ferri canonico Aurelio, noto anche quale prebenda canonicale di S. Filippo Apostolo nella cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Canonica n. 16.

25. Comune di Pesaro, canonicato di San Giacomo Apostolo goduto da Andreatini canonico Antonio fu Michele, noto anche quale prebenda canonicale di S. Giacomo Apostolo nella chiesa cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Canonica n. 8.

26. Comune di Pesaro, canonicato di S. Giovanni Apostolo goduto da Maggioli canonico Ciro nella cattedrale di Pesaro, noto anche quale prebenda canonicale di S. Giovanni Evangelista nella cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Canonica n. 14.

27. Comune di Pesaro, canonicato di S. Matteo Apostolo goduto da Mingucci can. Giuseppe nella cattedrale di Pesaro, noto anche quale prebenda canonicale di S. Matteo Apostolo nella cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Canonica n. 2.

28. Comune di Pesaro, canonicato di S. Simone Apostolo nella basilica cattedrale di Pesaro, noto anche quale beneficio canonicale di S. Simone Apostolo nella basilica cattedrale di Pesaro oppure prebenda canonicale di S. Simone Apostolo nella basilica cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 62.

29. Comune di Pesaro, canonicato di S. Taddeo nella basilica cattedrale di Pesaro, noto anche quale prebenda canonicale di S. Taddeo nella basilica cattedrale di Pesaro oppure beneficio canonicale di S. Taddeo nella basilica cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 62.

30. Comune di Pesaro, canonicato di S. Tommaso Apostolo nella basilica cattedrale di Pesaro, noto anche quale prebenda canonicale di S. Tommaso Apostolo nella basilica cattedrale di Pesaro oppure beneficio canonicale di S. Tommaso Apostolo nella basilica cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 62.

31. Comune di Pesaro, canonicato primiceriale di S. Mattia Apostolo della cattedrale di Pesaro, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Mattia nella cattedrale di Pesaro proprietario Mosca Secondo fu Ottavio canonico beneficiario oppure prebenda canonicale di S. Mattia proprietario Mosca Secondo fu Ottavio sacerdote beneficiario, con sede 61100 Pesaro, piazzale Collenuccio n. 15.

32. Comune di Pesaro, canonicato di San Bartolomeo nella cattedrale di Pesaro goduto da Ferri can. Aurelio, noto anche quale canonicato teologale sotto il titolo di S. Bartolomeo Apostolo nella cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Canonica n. 4.

33. Comune di Pesaro, mansioneria Benamati nella basilica cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 62.

34. Comune di Pesaro, mansioneria Beata Vergine del Carmine nella basilica cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 62.

35. Comune di Pesaro, mansioneria Lepidi nella basilica cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 62.

36. Comune di Pesaro, mansioneria Pellegrini nella basilica cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 62.

37. Comune di Pesaro, mansioneria S. Terenzio nella basilica cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 62.

38. Comune di Pesaro, mansioneria senza nome nella basilica cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Rossini n. 62.

39. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di Cristo Re, nota anche quale beneficio parrocchiale di Cristo Re, con sede 61100 Pesaro, viale C. Battisti n. 3.

40. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di Cristo Risorto, nota anche quale beneficio parrocchiale di Cristo Risorto oppure parrocchia di Cristo Risorto, con sede 61100 Pesaro, via Matteucci.

41. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale Sacra Famiglia in Colombarone, nota anche quale beneficio parrocchiale Sacra Famiglia in Colombarone, con sede 61100 Pesaro, frazione Colombarone, via Romagna n. 134.

42. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Soria di Pesaro, nota anche quale beneficio parrocchiale del S. Cuore di Gesù in Soria oppure parrocchia Sacro Cuore in Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Donzelli n. 50.

43. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale Santa Croce in Pesaro, nota anche quale beneficio parrocchiale di S. Croce in Pesaro donazione delle Confraternite SS. Sacramento, del Rosario e S. Antonio in Ginestreto del diritto di superficie a tempo indeterminato su appezzamento di terreno di mq 5018 e diritto di uso di area mq 2050, con sede 61100 Pesaro, via Lubiana n. 12.

44. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di S. Andrea in Fiorenzuola goduta da Guiducci sac. Giuseppe di Antonio, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Fiorenzuola proprietaria Guiducci di Antonio sacerdote beneficiario, con sede 61010 Pesaro, frazione Fiorenzuola di Focara, via Antonelli n. 11.

45. Comune di Pesaro, beneficio parrocchiale San Carlo Borromeo goduto da don Guido Vincenzi, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Carlo Borromeo in Pesaro Villa A. Costa anche prebenda parrocchiale San Carlo Borromeo, con sede 61100 Pesaro, via Carnevali n. 19.

46. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Fabiano di Ginestreto goduta da Giardini sac. Giuseppe fu Antonio, nota anche quale prebenda parrocchiale di San Fabiano in Ginestreto proprietaria Barbanti Ercole fu Domenico sacerdote o anche prebenda parrocchiale della Valle di Ginestreto o anche beneficio parrocchiale in Valle di Ginestreto di S. Donato proprietario Barbanti Ercole fu Domenico sacerdote beneficiario, con sede 61100 Pesaro, frazione Chiusa di Ginestreto, via Lago Maggiore n. 237.

47. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Francesco di Assisi, nota anche quale prebenda parrocchiale S. Francesco d'Assisi, con sede 61100 Pesaro, via Gai n. 2.

48. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Giacomo Apostolo in Pesaro goduta da Baldelli sac. Giulio fu Arcangelo, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Giacomo a favore dei poveri invalidi di Pesaro proprietario Baldelli Giulio fu Arcangelo sacerdote beneficiario, con sede 61100 Pesaro, via della Maternità n. 24.

49. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Giuliano Martire in Trebbiantico goduta da Giampaoli sarcerdote Arcido fu Astorre, nota anche quale prebenda parrocchiale di Trebbiantico proprietario Giamperioli Aroldo fu Astorre sacerdote beneficiario, con sede 61100 Pesaro, frazione Trebbiantico, via Trebbiantico n. 79.

50. Comune di Pesaro, beneficio parrocchiale S. Lorenzo Martire in Case Bruciate, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Lorenzo Martire in Case Bruciate, con sede 61100 Pesaro, frazione Case Bruciate, via dei Meli n. 2.

51. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale S. Luigi Gonzaga, nota anche quale beneficio parrocchiale S. Luigi Gonzaga, con sede 61100 Pesaro, via Brandani n. 2.

52. Comune di Pesaro, beneficio parrocchiale S. Maria dell'Arzilla, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria dell'Arzilla, con sede 61100 Pesaro, frazione S. Maria dell'Arzilla.

53. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di S. Maria dell'Imperiale goduta da Pontellini sac. Giuseppe fu Luigi, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria dell'Imperiale in S. Maria delle Fabbrecce, con sede 61100 Pesaro, via S. Maria delle Fabbrecce n. 10.

54. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale S. Maria del Porto del comune di Pesaro goduta da Del Prete sac. Giuseppe di Luigi, nota anche quale prebenda o beneficio parrocchiale di S. Maria del Porto in Pesaro, proprietario, con sede 61100 Pesaro, via Cecchi n. 24.

55. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale della Madonna di Loreto goduta da Bruscolini sac. Cesare fu Odoardo, nota anche quale prebenda parrocchiale S. Maria di Loreto in Pesaro o anche beneficio parrocchiale di S. Maria di Loreto in Pesaro o anche beneficio parrocchiale S. Maria Loreto oppure Chiesa della Madonna di Loreto, con sede 61100 Pesaro, via Flaminia n. 1.

56. Comune di Pesaro, beneficio parrocchiale S. Maria di Pozzo Basso goduto da Guidi sac. Pio, nato a Saludecio il 25 luglio 1919, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Maria Regina di Pozzo Basso, concedente, Guidi Pio sacerdote, beneficiario o anche prebenda parrocchiale S. Maria Regina di Pozzo Basso, con sede 61020 Pesaro, frazione Pozzo Basso, via Resistenza n. 1.

57. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di Santa Marina goduta da Carloni sac. Domenico di Ercole, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Marina, proprietaria, Gambini Giuseppe sacerdote, beneficiario o anche prebenda parrocchiale di Santa Marina, beneficiario sac. Graziano Ceccolini, nato a Fiorenzuola di Focara nel 1937, con sede 61100 Pesaro, via S. Marina Alta n. 36.

58. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di Santa Veneranda, nota anche quale beneficio parrocchiale di S. Veneranda di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Bonini n. 227.

59. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Matteo in Roncaglia goduta da Piazza sac. Sebastiano fu Girolamo, nota anche quale prebenda parrocchiale di Roncaglia, proprietaria, Piazza Sebastiano sacerdote, beneficiario, con sede 61100 Pesaro, frazione Roncaglia, via Strada Roncaglia.

60. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale S. Martino in Villa S. Martino, nota anche quale prebenda parrocchiale S. Martino Vescovo, con sede 61100 Pesaro, via Frescobaldi n. 13.

61. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Michele Arcangelo in Novilara goduta da Cecchini sac. Terenzio fu Giuseppe, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Novilara, proprietaria, Cecchini Terenzio sacerdote, beneficiario, con sede 61020 Pesaro, frazione Novilara, via Risorgimento n. 63.

62. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Michele Arcangelo goduta da D'Angeli sac. Luigi, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Pesaro, proprietaria, D'Angeli Luigi di Mariano sacerdote, beneficiario, o anche prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in S. Giuseppe di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Caviglia. n. 1.

63. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale San Nicolò in Pesaro goduta da Giardini sac. Silvio, nota anche quale prebenda parrocchiale S. Nicolò, con sede 61100 Pesaro, piazzale I Maggio n. 31.

64. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale S. Paolo Apostolo in località Tombaccia di Pesaro, nota anche quale beneficio parrocchiale S. Paolo Apostolo o anche parrocchia S. Paolo Apostolo in località Tombaccia di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Riccione n. 1.

65. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Pietro in Calibano goduta da Renzi sac. Marino, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Calibano, proprietaria, Mosca Leonardo di Ottavio sacerdote, beneficiario, con sede 61027 frazione Villa Fastigi, via Madonna del Monte n. 7.

66. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Pietro in Rosis di Ginestreto goduta da Betti sac. Guglielmo fu Gustavo, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Ginestreto, proprietaria, Betti Guglielmo di Agostino sacerdote, beneficiario, con sede 61020 Pesaro, frazione Ginestreto, via Della Libertà n. 2.

67. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Stefano in Candelara goduta da Alegi sac. Nicola fu Nicola, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano in Candelara, proprietaria, Alegi Nicola fu Nicola sacerdote, beneficiario o anche parrocchia di S. Stefano in Candelara o prebenda parrocchiale di S. Stefano in Candelara, proprietario dell'area, con sede 61020 Pesaro, frazione Candelara, via Pieve n. 4.

68. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale S. Terenzio V. e M. in Cattabrighe, nota anche quale beneficio parrocchiale di S. Terenzio V. e M. in Cattabrighe, con sede 61100 Pesaro, frazione Cattabrighe, via Dora n. 2.

69. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale della cattedrale goduta da Mosca sac. Secondo fu Ottavio, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Terenzio V e M. nella cattedrale di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, piazzale Collenuccio n. 15.

70. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale dei Santi Apollinare e Cristoforo in Casteldimezzo goduta da Ninì sac. Marziano fu Ercole, nota anche quale prebenda parrocchiale di Casteldimezzo in Fiorenzuola, proprietaria, Ninì Mariano fu Ercole sacerdote, beneficiario, con sede 61100 Pesaro, frazione Casteldimezzo, via Casteldimezzo n. 15.

71. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale dei Santi Cassiano ed Eracliano in Pesaro goduta da Stramigioli mons. Francesco fu Mario, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Cassiano in Pesaro, proprietaria, Carletti Achille fu Carlo sacerdote, beneficiario o anche prebenda parrocchiale di S. Casciano, proprietaria, Carletti Achille di Carlo sacerdote, beneficiario o anche prebenda parrocchiale dei Santi Cassiano ed Eracliano di Pesaro, proprietaria per ¼ o anche prebenda o beneficio parrocchiale dei Santi Cassiano ed Eracliano in Pesaro, con sede 61100 Pesaro, corso XI Settembre n. 179.

72. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Paterniano e Santa Lucia in Pesaro, goduta da Amatori sac. Aldo di Secondo, nota anche quale prebenda parrocchiale dei Santi Paterniano e Lucia in S. Carlo di Pesaro, con sede 61100 Pesaro, via Passeri n. 61.

73. Comune di Pesaro, prebenda parrocchiale di San Paterniano in Pozzo goduta da Cardellini sac. Espedito fu Pietro, nota anche quale prebenda parrocchiale di San Paterniano in Pozzo Alto di Pesaro, goduta dal sac. Giorgi don Alfio o anche prebenda parrocchiale di San Paterniano in Pozzo Alto, proprietaria, Flenghi Pietro sacerdote fu Modesto, beneficiario o anche prebenda parrocchiale dei Santi Paterniano e Vitale in Pozzo Alto di Pesaro, con sede 61020 Pesaro, frazione Pozzo Alto, via Castello n. 50.

74. Comune di S. Angelo in Lizzola, prebenda parrocchiale di Santa Maria dell'Assunta in Montecchio proprietaria, Marcelli Francesca fu Nazzareno sacerdote, beneficiario, nota anche quale prebenda o beneficio parrocchiale S. Maria Assunta in Montecchio, con sede 61020 S. Angelo in Lizzola, frazione Montecchio, piazza Giovanni XXIII n. 1.

75. Comune di S. Angelo in Lizzola, prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo goduta da Spadoni sac. Pio di Cesare, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in S. Angelo in Lizzola, proprietaria, Zazzani Vitale fu Raimondo, beneficiario oppure parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede 61020 S. Angelo in Lizzola, via Morselli n. 2.

76. Comune di Tavullia, prebenda parrocchiale Corpus Domini in Padiglione di Tavullia, nota anche quale beneficio parrocchiale del Corpus Domini di Tavullia, con sede in 61010 Tavullia, frazione Padiglione, via Carrate n. 33.

77. Comune di Tavullia, prebenda parrocchiale S. Donato in Belvedere Fogliense goduta da Giorgi sac. Icaro fu Salvatore, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Donato in Montelevecchie, proprietaria, Giorgi Icaro Giuseppe sacerdote, beneficiario oppure beneficio parrocchiale di San Donato Vescovo in Belvedere Fogliense del comune di Tavullia, con sede 61020 Tavullia, frazione Belvedere Fogliense, via Parrocchiale n. 55.

78. Comune di Tavullia, prebenda parrocchiale S. Giovanni Battista in Monteluro, nota anche quale beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Monteluro di Tavullia, proprietario, Barilari Giovanni sacerdote, beneficiario oppure parrocchia S. Giovanni Battista in Monteluro, con sede 61010 Tavullia, frazione Monteluro-Babbucce, via S. Germano n. 2.

79. Comune di Tavullia, prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Tomba, proprietaria, Garattoni Giuseppe fu Augusto, beneficiario, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo di Tomba goduta dal sac. Garattoni Giuseppe fu Angelo, con sede 61010 Tavullia, via Roma n. 86.

80. Comune di Tavullia, prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Tomba, goduta da Molari sac. Adolfo fu Luigi, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Tomba, proprietaria, Molari Adolfo fu Luigi sacerdote, beneficiario, con sede 61010 Tavullia, via Borgo S. Michele n. 17.

81. Comune di Tavullia, prebenda vicariale curata autonoma della Beata Vergine del Monte, nota anche quale beneficio vicariale curato autonomo della Beata Vergine del Monte o anche quale Chiesa della Madonna del Monte in Tavullia, con sede 61010 Tavullia, via Montepeloso n. 4.

Roma, addì 14 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5659

DECRETO 14 luglio 1986.

Estinzione di cinquantuno enti ecclesiastici della diocesi di Trani.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Trani e Barletta e di Bisceglie ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 29 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Trani e Barletta elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Trani e Barletta richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Trani e Barletta estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI BARI

1. Barletta, mensa arcivescovile della diocesi di Barletta (nota anche quale mensa arcivescovile di Trani-Nazareth e Barletta; arcivescovo pro-tempore di Trani-Nazareth e Barletta), con sede in 70051 Barletta, via Nazareth n. 68.

2. Barletta, beneficio capitolo cattedrale Santa Maria Maggiore (noto anche quale capitolo cattedrale), con sede in 70051 Barletta, piazza Duomo.

3. Barletta, beneficio parrocchiale S. Agostino (noto anche quale parrocchia di S. Agostino; parroco pro-tempore S. Agostino), con sede in 70051 Barletta, piazza Umberto.

4. Barletta, beneficio parrocchiale S. Andrea (noto anche quale parrocchia S. Andrea; parrocchia S. Andrea in S. Lucia; parroco pro-tempore di S. Andrea), con sede in 70051 Barletta, via Marino Bruno n. 13.

5. Barletta, beneficio parrocchiale basilica Santo Sepolcro (noto anche quale parrocchia del Santo Sepolcro; parroco pro-tempore S. Sepolcro), con sede in 70051 Barletta, corso Vittorio Emanuele n. 1.

6. Barletta, beneficio parrocchiale Beata Vergine Immacolata (noto anche quale parrocchia Beata Vergine Immacolata; parroco pro-tempore della Beata Vergine Immacolata), con sede in 70051 Barletta, via Milano.

7. Barletta, beneficio parrocchiale S. Benedetto (noto anche quale parrocchia di S. Benedetto; parroco pro-tempore di S. Benedetto), con sede in 70051 Barletta, via Canne n. 66.

8. Barletta, beneficio parrocchiale Cuore Immacolato di Maria (noto anche quale parrocchia Cuore Immacolato di Maria; parroco pro-tempore Cuore Immacolato di Maria), con sede in 70051 Barletta, via Barberini.

9. Barletta, beneficio parrocchiale Il Buon Pastore (noto anche quale parrocchia Buon Pastore; parroco pro-tempore del Buon Pastore), con sede in 70051 Barletta, via Vitrani n. 26.

10. Barletta, beneficio parrocchiale S. Filippo Neri (noto anche quale parrocchia S. Filippo; parrocchia S. Filippo Neri; parroco pro-tempore di S. Filippo Neri), con sede in 70051 Barletta, via Mons. Dimiccoli n. 116.

11. Barletta, beneficio parrocchiale S. Giacomo Maggiore (noto anche quale chiesa di S. Giacomo Maggiore; parrocchia di S. Giacomo Maggiore; prepositura curata di S. Giacomo Maggiore; parrocchia di S. Giacomo; parroco pro-tempore di S. Giacomo Maggiore), con sede in 70051 Barletta, corso Vittorio Emanuele n. 139/147.

12. Barletta, beneficio parrocchiale S. Maria degli Angeli (noto anche quale parrocchia di S. Maria degli Angeli; parroco pro-tempore di S. Maria degli Angeli), con sede in 70051 Barletta, viale Marconi n. 74.

13. Barletta, beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore (noto anche quale parrocchia di S. Maria Maggiore; parroco pro-tempore S. Maria Maggiore), con sede in 70051 Barletta, piazza Umberto.

14. Barletta, beneficio parrocchiale Maria SS. Sterpeto (noto anche quale parrocchia dello Sterpeto; parrocchia Maria SS. Sterpeto; parrocchia santuario dello Sterpeto; parroco pro-tempore dello Sterpeto), con sede in 70051 Barletta, via Trani n. 236.

15. Barletta, beneficio parrocchiale S. Maria della Vittoria (noto anche quale parrocchia di S. Maria della Vittoria e parroco pro-tempore di S. Maria della Vittoria), con sede in 70051 Barletta, via Cialdini n. 70.

16. Barletta, beneficio parrocchiale S. Nicola (noto anche quale parrocchia di S. Nicola; parroco pro-tempore di S. Nicola), con sede in 70051 Barletta, via Canne n. 108.

17. Barletta, beneficio parrocchiale S. Ruggero Vescovo (noto anche quale parrocchia di S. Ruggero in Canne; parroco pro-tempore di S. Ruggero in Canne), con sede in 70051 Barletta, Canne della Battaglia.

18. Barletta, beneficio parrocchiale Sacra Famiglia (noto anche quale parrocchia di Borgovilla; chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia; chiesa Sacra Famiglia; parrocchia Sacra Famiglia; parroco pro-tempore della Sacra Famiglia), con sede in 70051 Barletta, via Canosa n. 143.

19. Barletta, beneficio parrocchiale Spirito Santo (noto anche quale parrocchia Spirito Santo; parroco pro-tempore Spirito Santo), con sede in 70051 Barletta, via Boggiano n. 59.

20. Corato, beneficio capitolo collegiale S. Maria Maggiore (noto anche quale capitolo collegiale di Corato), con sede in 70033 Corato, via Matrice n. 3.

21. Corato, beneficio parrocchiale S. Domenico (noto anche quale vicaria curata S. Domenico; parrocchia di S. Domenico; chiesa di S. Domenico; parroco pro-tempore S. Domenico), con sede in 70033 Corato, via S. Domenico.

22. Corato, beneficio parrocchiale S. Francesco (noto anche quale parrocchia di S. Francesco di Assisi; parrocchia S. Francesco; beneficio parrocchiale S. Francesco d'Assisi; chiesa di S. Francesco; chiesa del Divino Amore; parroco pro-tempore di S. Francesco), con sede in 70033 Corato, via Carmine.

23. Corato, beneficio parrocchiale S. Giuseppe (noto anche quale parrocchia S. Giuseppe chiesa S. Giuseppe; parroco pro-tempore S. Giuseppe), con sede in 70033 Corato, piazza Simone Bolivari n. 22.

24. Corato, beneficio parrocchiale Incoronata (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Maria Incoronata; parrocchia dell'Incoronata; parrocchia dell'Incoronata e S. Cataldo; parrocchia di S. Maria Incoronata e S. Cataldoni; parroco pro-tempore dell'Incoronata), con sede in 70033 Corato, via Dante n. 3.

25. Corato, beneficio parrocchiale S. Maria Greca (noto anche quale parrocchia S. Maria Greca; chiesa parrocchiale S. Maria Greca; santuario S. Maria Greca; parroco pro-tempore S. Maria Greca), con sede in 70033 Corato, corso Garibaldi n. 55.

26. Corato, beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore (noto anche quale chiesa Matrice; parrocchia Matrice; parrocchia di S. Maria Maggiore; chiesa di S. Maria Maggiore; parroco pro-tempore della Matrice; parroco pro-tempore di S. Maria Maggiore), con sede in 70033 Corato, via Matrice n. 3.

27. Corato, beneficio parrocchiale Sacra Famiglia (noto anche quale parrocchia Sacra Famiglia; chiesa parrocchiale S. Famiglia; parroco pro-tempore della Sacra Famiglia), con sede in 70033 Corato, via Manerba n. 1.

28. Corato, beneficio parrocchiale Sacro Cuore di Gesù (noto anche quale parrocchia Sacro Cuore di Gesù; chiesa parrocchiale S. Cuore di Gesù; chiesa del Sacro Cuore; parroco pro-tempore del Sacro Cuore di Gesù), con sede in 70033 Corato, viale Ombrone n. 1.

29. Corato, beneficio parrocchiale Vergine Immacolata (noto anche quale parrocchia dell'Immacolata; parrocchia dell'Immacolata in S. Gerardo; parroco pro-tempore della parrocchia Immacolata), con sede in 70033 Corato, via Castel del Monte n. 115.

30. Trani, beneficio mensa arcivescovile di Trani (noto anche quale mensa arcivescovile di Trani, Barletta e Bisceglie; mensa arcivescovile di Trani-Nazareth, Barletta e Bisceglie; arcivescovo pro-tempore di Trani; arcivescovo pro-tempore di Trani, Barletta e Bisceglie), con sede in 70059 Trani, via Beltrani n. 9.

31. Trani, beneficio capitolo cattedrale (noto anche quale capitolo metropolitano di Trani; cappellania priorale di S. Nicola Pellegrino), con sede in 70059 Trani, piazza Duomo.

32. Trani, beneficio parrocchiale Santi Agnese e Paolo (noto anche quale parrocchia S. Chiara; parrocchia di S. Agnese e S. Paolo; chiesa parrocchiale di S. Chiara; chiesa parrocchiale dei Santi Agnese e Paolo; parroco pro-tempore di S. Chiara; parroco pro-tempore dei Santi Agnese e Paolo), con sede in 70059 Trani, corso Regina Elena n. 2.

33. Trani, beneficio parrocchiale Santi Angeli Custodi (noto anche quale parrocchia Angeli Custodi; chiesa parrocchiale Santi Angeli Custodi; parroco pro-tempore Angeli Custodi), con sede in 70059 Trani, via Papa Giovanni XXIII.

34. Trani, beneficio parrocchiale S. Francesco (noto anche quale parrocchia di S. Francesco; chiesa parrocchiale S. Francesco; chiesa della Trinità; parroco pro-tempore di S. Francesco), con sede in 70059 Trani, piazza Libertà.

35. Trani, beneficio parrocchiale S. Giuseppe (noto anche quale parrocchia di S. Giuseppe; chiesa parrocchiale di S. Giuseppe; chiesa S. Giuseppe; parroco pro-tempore di S. Giuseppe), con sede in 70059 Trani, via De Robertis n. 73.

36. Trani, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale congrua arcipretile della cattedrale; arcipretura curata della cattedrale; beneficio parrocchiale dell'arcipretura curata della cattedrale; arcipretura della cattedrale; parrocchia S. Maria Assunta in S. Giovanni; parrocchia della cattedrale; parrocchia S. Giovanni; chiesa di S. Giovanni; chiesa parrocchiale di S. Giovanni; parroco pro-tempore della cattedrale), con sede in 70059 Trani, via Beltrani.

37. Trani, beneficio parrocchiale S. Maria del Pozzo (noto anche quale chiesa di S. Maria del Pozzo; vicaria curata di S. Maria del Pozzo; congrua parrocchiale della chiesa S. Maria del Pozzo; parrocchia autonoma della chiesa di S. Maria del Pozzo; congrua vicaria curata S. Maria del Pozzo; parroco pro-tempore S. Maria del Pozzo), con sede in 70059 Trani, via delle Crociate.

38. Trani, beneficio parrocchiale S. Michele (noto anche quale parrocchia di S. Michele; chiesa parrocchiale di S. Michele; parroco pro-tempore di S. Michele), con sede in 70059 Trani, piazza Garibaldi.

39. Trani, beneficio parrocchiale Ognissanti (noto anche quale parrocchia Ognissanti in Madonna di Fatima; mensa arcivescovile di Trani per congrua parrocchia Ognissanti; parroco pro-tempore parrocchia Ognissanti in Madonna di Fatima, con sede in 70059 Trani, via Can. Annibale di Francia n. 133.

40. Trani, beneficio parrocchiale Spirito Santo (noto anche quale parrocchia dello Spirito Santo), con sede in 70059 Trani, corso Don Luigi Sturzo n. 39.

PROVINCIA DI FOGGIA

41. San Ferdinando di Puglia, beneficio parrocchiale S. Ferdinando Re (noto anche quale parrocchia S. Ferdinando; chiesa Matrice; parrocchia Matrice; chiesa parrocchiale di San Ferdinando di Puglia), con sede in 71046 San Ferdinando di Puglia, piazza Trieste n. 1.

42. San Ferdinando di Puglia, beneficio parrocchiale S. Maria del Rosario (noto anche quale parrocchia Maria SS. del Rosario; parrocchia del Rosario; parroco pro-tempore del Rosario), con sede in 71046 San Ferdinando di Puglia, via Nicotera n. 2.

43. San Ferdinando di Puglia, beneficio parrocchiale Sacro Cuore di Gesù (noto anche quale parrocchia S. Cuore; parroco pro-tempore del S. Cuore), con sede in 71046 San Ferdinando di Puglia, via S. Antonio.

44. Margherita di Savoia, beneficio parrocchiale Maria SS. Addolorata (noto anche quale parrocchia dell'Addolorata; parroco pro-tempore dell'Addolorata), con sede in 71044 Margherita di Savoia, via Nunzio Ricco n. 40.

45. Margherita di Savoia, beneficio parrocchiale Maria SS. Ausiliatrice (noto anche quale parrocchia Ausiliatrice; villaggio del fanciullo S. Giovanni Bosco; parroco pro-tempore del Villaggio; parroco pro-tempore dell'Ausiliatrice), con sede in 71044 Margherita di Savoia, corso Garibaldi n. 105.

46. Margherita di Savoia, beneficio parrocchiale SS. Salvatore (noto anche quale parrocchia Matrice; parrocchia Matrice del SS. Salvatore; chiesa del SS. Salvatore; chiesa parrocchiale del SS. Salvatore; parrocchia di Margherita di Savoia; parroco pro-tempore del SS. Salvatore), con sede in 71044 Margherita di Savoia, corso Vittorio Emanuele n. 83/C.

47. Trinitapoli, beneficio capitolo collegiale (noto anche quale capitolo collegiale di S. Stefano Protomartire), con sede in 71049 Trinitapoli, piazza XXIV Maggio.

48. Trinitapoli, beneficio parrocchiale Cristo Lavoratore (noto anche quale parrocchia Cristo Lavoratore; chiesa parrocchiale Cristo Lavoratore; parroco pro-tempore di Cristo Lavoratore), con sede in 71049 Trinitapoli, viale Papa Giovanni XXIII n. 31.

49. Trinitapoli, beneficio parrocchiale dell'Immacolata (noto anche quale parrocchia dell'Immacolata; parrocchia della Beata Vergine Immacolata; parroco pro-tempore dell'Immacolata), con sede in 71049 Trinitapoli, viale Vittorio Veneto.

50. Trinitapoli, beneficio parrocchiale S. Maria di Loreto (noto anche quale parrocchia Maria SS. di Loreto; parrocchia Madonna di Loreto; parroco pro-tempore Madonna di Loreto), con sede in 71049 Trinitapoli, largo Loreto.

51. Trinitapoli, beneficio parrocchiale S. Stefano Protomartire (noto anche quale parrocchia di Trinitapoli; parrocchia S. Stefano; prebenda parrocchiale S. Stefano; arcipretura curata parrocchia S. Stefano; chiesa Matrice; arciprete pro-tempore; parroco pro-tempore di S. Stefano; chiesa Collegiata; chiesa della Trinità; vicaria curata di S. Anna), con sede in 71049 Trinitapoli, piazza XXIV Maggio.

Roma, addì 14 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5697

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 luglio 1986.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° agosto 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/002314 del 24 luglio 1986;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° agosto 1990, per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 2.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° agosto 1990 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 8, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° agosto 1990 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° agosto 1990 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1986 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione dell'importo massimo di lire 2.000 miliardi è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 1° agosto 1986 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facolta di incaricare aziende di credito e altri istituti finanziari.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 14 agosto 1986 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50% annuo, per il periodo dal 1° agosto 1986 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quaranta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 1° agosto 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 gennaio 1987.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo di lire una per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore; nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 362

86A5778

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 febbraio 1986.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1985, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione del coefficiente di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 15 luglio 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985;

Vista la nota n. 6916 del 22 marzo 1985 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1984: indice medio dei prezzi all'ingrosso = 369,60; indice dei salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1984 = 1.706,82;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1985, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968/1953 e dell'art. 18 della legge n. 955/1967, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse per il 1985, previsto dalla lettera *c)* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 1.038,21 (milletrentotto e ventuno).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1986
Registro n. 7 Industria, foglio n. 150

86A5451

DECRETO 5 giugno 1986.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con le relative condizioni speciali di polizza nonché di un tasso di premio annuo per una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla S.p.a. F.A.T.A., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 16 marzo 1985, 20 luglio 1985 e 9 aprile 1986 della società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonché di un tasso di premio annuo per una tariffa di assicurazione sulla vita già in vigore;

Vista la nota in data 30 aprile 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, nonché un tasso di premio annuo per una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma:

1) tariffa 902 - assicurazione a vita intera, a premio annuo costante ed a capitale rivalutabile. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 02 - assicurazione a vita intera, a premio annuo ed a capitale costante - approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1977;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla suddetta tariffa 902;

3) tasso di premio annuo di tariffa di L. 95,24 per l'assicurazione di 1.000 lire di capitale, relativo ad una testa di 61 anni di età e per una durata contrattuale di 9 anni, garantito in tariffa 02 - assicurazione a vita intera a premio annuo ed a capitale costante - approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1977.

Art. 2.

La S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 5 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5278

DECRETO 23 giugno 1986.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla S.p.a. Phenix Soleil Vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 2 aprile 1986 della società per azioni Phenix Soleil Vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita già in vigore;

Vista la nota in data 26 maggio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa n. 70 - assicurazione temporanea a premio unico dalla morte dell'assicurato (decreto ministeriale 18 febbraio 1981), per la copertura di mutui concessi dietro cessione di un quinto dello stipendio, presentate dalla società per azioni Phenix Soleil Vita, con sede in Roma.

Roma, addì 23 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5741

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 luglio 1986.

Norme concernenti l'ammissibilità delle variazioni di produzione delle società beneficiarie. (Ordinanza n. 52/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visti il secondo e terzo comma dell'art. 9 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge n. 48 del 28 febbraio 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309;

Vista l'ordinanza 26 maggio 1982, con la quale sono state determinate le condizioni e le modalità di ammissione ai contributi di cui all'art. 32 summenzionato (in *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 20 luglio 1982);

Considerato che le imprese industriali Cosmygen S.p.a., Italguaine S.r.l., Kaptan italiana S.p.a., Metalli S.p.a., Vecam sud S.p.a., Vermel S.r.l., Mira Lanza S.p.a., già ammesse al contributo, hanno richiesto di variare il prodotto previsto per l'iniziativa a causa di intervenuti mutamenti delle condizioni di mercato, al fine di realizzare produzioni che trovino piena rispondenza nelle nuove situazioni createsi;

Considerato che il lasso di tempo intercorso tra le domande di ammissione a contributo e l'epoca di realizzazione degli impianti ha comportato notevoli imprevedibili mutamenti nei mercati dei prodotti da realizzarsi da parte delle società in parola;

Ritenuto pertanto che le esigenze di variazione del prodotto esposte siano in linea di massima meritevoli di positiva considerazione, stanti le esigenze di rilancio industriale delle aree colpite dal terremoto del 1980;

Ritenuto comunque che la variazione del prodotto non possa giustificare alcun aumento del contributo assentito, per ciascuna beneficiaria, nel relativo provvedimento di ammissione, e alcuna riduzione dell'impegno economico a carico di ciascuna beneficiaria medesima;

Ritenuto altresì che la variazione del prodotto non possa in alcun caso comportare una riduzione del numero degli addetti già previsto per le suddette iniziative industriali;

Ravvisata l'urgente esigenza di provvedere affinché sia consentita la più celere prosecuzione nella realizzazione degli impianti industriali delle società beneficiarie anzidette;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Sono ammissibili, subordinatamente all'esito positivo di apposita istruttoria, le richieste intese alla variazione del prodotto industriale già avanzate dalle imprese Cosmygen S.p.a., Italguaine S.r.l., Kaptan italiana S.p.a., Metalli S.p.a., Vecam sud S.p.a., Vermel S.r.l., Mira Lanza S.p.a., tutte già ammesse al contributo previsto dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

Nel caso in cui dalla variazione del prodotto derivi una riduzione dell'impegno finanziario a carico della società istante, l'ammontare del contributo è proporzionalmente diminuito per mantenere invariato il rapporto tra investimento e contributo previsto in disciplinare.

Art. 3.

La variazione di prodotto non deve comportare un aumento del contributo assentito con il provvedimento di ammissione né riduzione del numero degli addetti già previsti nel disciplinare.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A5718

ORDINANZA 18 luglio 1986.

Modifiche all'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, recante disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero. (Ordinanza n. 778/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984 concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984, e n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1985, concernente disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero;

Considerato che nel corso di una riunione con gli amministratori comunali di Pozzuoli è emerso che per accelerare il rientro nelle abitazioni riconosciute idonee nella zona «A» del comune di Pozzuoli è necessario derogare al limite di contributo di cui alla lettera *D*) dell'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, elevandolo almeno fino a lire 25 milioni per unità abitativa;

Ritenuto che per i lavori di riattazione nelle zone colpite dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 è stato determinato il contributo massimo di lire 10 milioni per le opere di riattazione e lire 15 milioni per l'adeguamento antisismico e igienico funzionale;

Ravvisata l'opportunità, allo scopo di agevolare al massimo l'operazione rientro, di estendere al comune di Pozzuoli la disposizione di cui sopra è cenno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto nella lettera *D*) dell'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, il contributo per gli interventi di riattazione sulle unità immobiliari danneggiate dal bradisismo nella zona «A» del comune di Pozzuoli è erogato con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A5716

ORDINANZA 18 luglio 1986.

Contributi per la riattazione di immobili danneggiati dal bradisismo nel comune di Bacoli. (Ordinanza n. 779/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la nota n. 13263 del 31 luglio 1985, con cui il comune di Bacoli ha comunicato il programma straordinario per la riattazione degli edifici danneggiati dal bradisismo;

Tenuto conto che i criteri tecnici e procedurali stabiliti dalla sopra citata ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, e successive modificazioni ed integrazioni per l'esecuzione dei lavori di riattazione dei fabbricati danneggiati dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984 possono essere utilizzati anche per le riattazioni degli immobili danneggiati dal bradisismo;

Considerato che con ordinanza n. 155/FPC/ZA del 15 marzo 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 29 marzo 1984, sono stati stanziati contributi per la riattazione degli immobili del comune di Monte di Procida danneggiati dal bradisismo e dagli eventi sismici del novembre 1980;

Ritenuto opportuno consentire anche al comune di Bacoli una rapida soluzione degli interventi di riattazione al fine di favorire, con il rientro dei nuclei familiari sgomberati, il processo di normalizzazione del paese;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori di riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo dell'area flegrea nel comune di Bacoli si applicano i criteri e le norme tecniche e procedurali dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

La misura massima del contributo è stabilita in lire venti milioni per unità abitativa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in lire cinque miliardi, si provvede con le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni, che saranno poste a disposizione del sindaco di Bacoli, su sua richiesta, secondo le progressive esigenze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A5717

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », per l'anno 1986, a lavoratori italiani residenti all'estero.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1986, nella proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri è stata conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a:

1) Adorni Domenico, Voumard S.A., Neuchatel (Svizzera);

2) Allegrini Renato, Starrfräsmaschinen AG., Rorschacherberg (Svizzera);

3) Aluigi Filomena, Max Crescentini & Cie, Esch Sur Alzette (Lussemburgo);

4) Bondioni Pietro, Frikart AG., Zofingen (Svizzera);

5) Bartolameolli Adolfo, Empresa Nacional del Petroleo, Punta Arenas (Cile);

6) Campese Giuseppe, Rhone Poulenc Specialites Chimique S.A., Saint Fons (Francia);

7) Cancian Primo, Quillery et Cie S.n.c., Saint-Maur (Francia);

8) Cappello Aldo, SIA - Società svizzera ind. smerigli e abrasivi S.p.a., Frauenfeld (Svizzera);

9) Cescutti Osvaldo, Isophalt S. a r.l., Lussemburgo (Lussemburgo);

10) Coiro Giovanni, Franz Vago AG., Coira (Svizzera);

11) Corbellino ing. Pierluigi, Tecnimont S.p.a., Warry (Nigeria);

12) Cosciani Attilio, Electric Power Transmission Pty Ltd, Sydney (Australia);

13) Dalto Giovanni, Sphinxwerke Muller & Co. AG., Zuchwil (Svizzera);

14) De Tommaso Vincenzo, Impresa Leschel & Millet S.A., Roanne (Francia);

15) Di Curzio Guido, Ugine - Gueugnon S.A., Gueugnon (Francia);

16) Di Girolamo Domenico, Silec S.A., Montereau (Francia);

17) Di Mattia Francesco, Friedrich Erhard - Fabbrica mobili, Balingen Frommern (Germania);

18) Falbo Saverio, Dim S.A., Autun Cedex (Francia);

19) Farini Narciso, Impresa J. C. Stribick & figli, Andrezieux-Boutheon (Francia);

20) Faustinoni Giovan Battista, Ditta Kunzli Co AG., Davos Platz (Svizzera);

21) Favaro Guido, Carrozzeria Droz S. a r.l., Neuchatel (Svizzera);

22) Fiorello Carmelo, Compagnia francese delle fucine e fonderie, Firminy Cedex (Francia);

23) Fontana Luciano, Costruzioni Antoniotti S.A., Grenoble (Francia);

24) Galante Umberto, Impresa Rastello & Cia Ltda, Santiago (Cile);

25) Gasparoni Giordano Bruno, Società Man Ashton inc., Montreal (Canada);

26) Gerardi Agostino, Società Nouvelle des Fonderies A. Roux S.A., Meyzieu (Francia);

27) Gotti Giovanni Paolo, Ditta Desarbre S.A., Roanne (Francia);

28) Gozzi Marino, Spuhl S.A., San Gallo (Svizzera);

29) Guidolin Giovanni, Cockerill S.A., Seraing (Belgio);

30) Lezzi Dante, Ditta Meubles Meyer, Neuchatel (Svizzera);

31) Marchi Angelo, Società Delamare S.A., Parigi (Francia);

32) Mariani Giuseppe, Ets Felix Cloos S. a r.l., Esch Sur Alzette (Lussemburgo);

33) Masi Adriano Marcello, Jan Pirat S.A., Lione (Francia);

34) Matelicani Furio, Alitalia S.p.a., Sydney (Australia);

35) Melas Luigino, Impresa Cortesi, Parigi (Francia);

36) Micalizzi Filippo Antonio, Salone G.P. Bucceri, Coira (Svizzera);

37) Monteverdi Giovanni Alberto, Italcontractors Consortium S.p.a., Bandar Abbas (Iran);

38) Negrin Gaetano, Ceramique Nationale S.A., Welkenraedt (Belgio);

39) Orzati Umberto, Ugine - Gueugnon S.A., Gueugnon (Francia);

40) Pacella Carmine, Società Quillery, Saint Maur (Francia);

41) Pasin Sante, Impresa edile A. Rigotto, Couzon Au Mont d'Or (Francia);

42) Pellegrini Clemente, Service Industrielle de la Ville, Le Locle (Svizzera);

43) Perotti Giuseppe, Rotor - Scherler & Co., Zurigo (Svizzera);

44) Pieragostini Mario, Fabbrica maiolica di Digoin S.A., Digoin (Francia);

45) Piersanti Giovanni, Schindler Aufzuge AG., Ebikon - Lucerna (Svizzera);

46) Pitzalis Luigi, Impresa trasporto comunale, Rotterdam (Olanda);

47) Puglisi Giovanni, Station d'Essais Viticoles, Auvernier - Neuchatel (Svizzera);

48) Rabuffetti Pasquale, Ricosta GMBH & Co., Donaueschingen (Germania);

49) Renzo Orlando Emanuela, Favag S.A., Neuchatel (Svizzera);

50) Ricciardi Giovanni, Pasticceria Frau B. Christen, Emmenbrucke (Svizzera);

51) Roberto Raffaele Rocco Vito, Scavone Hnos S.A., Asuncion (Paraguay);

52) Rotolo Rosario, Rhone-Paulenc Petrochimie S.A., Pont de Claix (Francia);

53) Sallusti Gian Gianni, Alitalia S.p.a., Caracas (Venezuela);

54) Scali Nicola, South African Sea Products Ltd., Capetown (Sud Africa);

55) Scanzi Gianfranco, EMS-Chemie AG., Domat Ems (Svizzera);

56) Scaringella Giuseppe, Manifattura Mancret padre & figli, Grenoble (Francia);

57) Simeone Davide, Sprint Metal Trafileria dell'Ondaine, Firminy (Francia);

58) Solari Guglielmo, Alimentos Margozzini S.A., Santiago (Cile);

59) Soligo Emiliano, Agip - Africa Ltd., Tunisi (Tunisia);

60) Spallini Giuseppe, Future Homes Pty Ltd., West Perth (Australia);

61) Taboga Sisto Guido, Falegnameria André Corsini, Fleurier (Svizzera);

62) Tonel Francesco, Impresa Paci S.A., La Chaux De Fonds (Svizzera);

63) Tosoni Secondo, F. Schlub & Sohne AG., Chur (Svizzera);

64) Turcheria Giovanni, Bieri & Grisoni S.A., La Chaux De Fonds (Svizzera);

65) Vaccarello Gerlando, Compagnia francese delle fucine e fonderie, Firminy (Francia);

66) Valente Antonio, Ditta Thimet & Cie, St. Etienne (Francia);

67) Valentini Arturo, Esso Exploration & Production Cote d'Ivoire, Abidjan (Costa d'Avorio);

68) Vecchi Ilde, Impresa Tissot S.A., Le Locle (Svizzera);

69) Vinti Vittorio, Cockerill S.A., Seraing (Belgio);

70) Zambelli Giuseppe Santo, Same e Lamborghini Tractors of Australia Pty, Sydney (Australia).

86A5664

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 30 ottobre 1986 e semestrali con durata giorni centottantaquattro e con scadenza 30 gennaio 1987.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1986 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantadue e centottantaquattro giorni fissata per il 30 luglio 1986, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 97,45 e quello dei buoni a centottantaquattro giorni e di L. 95,10, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

86A5823

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:

complementi di chimica organica.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'urbanistica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

medicina legale e delle assicurazioni.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

coltivazioni erbacee,
chimica analitica II.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica con esercitazioni di laboratorio.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

topografia;
sistemi informativi aziendali;
meccanica applicata alle macchine;
meccanica applicata alle macchine e macchine.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

topografia;
disegno (industriali).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

geografia II;
storia della lingua italiana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A5685

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Precisazioni sul punto 1 della delibera 20 dicembre 1984 relativa al piano delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno. (Deliberazione 3 luglio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 novembre 1984, n. 775, relativa al piano dei completamenti delle opere di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1984, con cui ha approvato il piano dei completamenti e dei trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno, il quale prevede, tra l'altro, il finanziamento:

a) delle opere in corso di esecuzione per garantirne il completamento funzionale;

b) delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati entro il 31 luglio 1984;

c) di altri interventi, tra i quali i programmi di ricerca scientifica, ecc.;

Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 775/1984, che prevede, al comma 2-*bis*, il finanziamento e la realizzazione degli interventi sopra indicati e al comma 2-*quater* anche il finanziamento e la realizzazione di interventi e programmi non rientranti nelle predette lettere *a), b)* e *c)*;

Considerato che appare evidente la volontà del legislatore di garantire la realizzazione di tutti gli interventi programmati e presentati, anche se diversi dalle opere; tra questi in particolare le progettazioni e gli studi, purché inseriti nei programmi approvati al 31 luglio 1984, in quanto rappresentano parte integrante di interventi di sviluppo;

Visto il parere espresso dal comitato delle regioni meridionali il 13 dicembre 1984;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Tra gli interventi di cui al punto 1 - opere pubbliche, della propria delibera del 20 dicembre 1984 si intendono compresi anche altri interventi della cessata Cassa, tra cui perizie, studi, indagini e progettazioni a carattere settoriale ed intersettoriale, che abbiano il requisito di essere pervenute alla data del 31 luglio 1984 od i cui incarichi siano stati formalmente affidati dagli organi a ciò legittimati prima della ripetuta data del 31 luglio 1984.

Roma, addì, 3 luglio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A5691

Riparto di fondi per il triennio 1986-88 ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Deliberazione 3 luglio 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, che, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge n. 219, con un'autorizzazione di spesa per gli esercizi 1986 e 1987 rispettivamente di lire 1.800 miliardi e lire 1.700 miliardi;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, che incrementa ulteriormente il fondo di cui al citato art. 3 della legge n. 219/81, nella misura di lire 450 miliardi per il 1986, lire 1.050 miliardi per il 1987 e lire 2.500 miliardi per il 1988;

Visto il medesimo art. 16, comma 1, della richiamata legge finanziaria n. 41/1986 che demanda al CIPE la ripartizione del fondo ex art. 3 della legge n. 219/81, con riferimento al triennio 1986-88;

Viste le proprie precedenti delibere in data 3 aprile 1985, 28 novembre 1985 e 13 febbraio 1986 che approvano rispettivamente la proposta di riparto — articolata per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 presentata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, contestualmente assegnando le risorse finanziarie ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia — e l'assegnazione alle amministrazioni statali e alle regioni;

Vista la propria precedente delibera in data 15 aprile 1986 con la quale vengono ripartite le risorse finanziarie di cui all'art. 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tra amministrazioni ed enti;

Vista la nota n. 134/Gab. in data 19 giugno 1986 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene proposta la metodologia di riparto dei fondi aggiuntivi nei diversi settori di intervento;

Visto il decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 260778 del 2 novembre 1981;

Ritenuto che l'art. 24 della legge n. 219/81 così come risulta modificato dall'art. 12 della legge n. 80/84 non risulta abrogato per effetto dell'art. 1-*bis* della legge n. 119/86 per cui le disposizioni in esso contenute sono da considerarsi norme di indirizzo e di coordinamento;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. Sono approvati nel quadro delle risorse finanziarie di cui all'art. 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, assegnate con delibera 15 aprile 1986, i programmi di intervento della regione Basilicata e degli articoli 21, 23 e 32 così come indicato nelle allegate tabelle *A* e *B* che costituiscono parte integrante della presente delibera.

2. In attuazione dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 119, il fondo di cui all'art. 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito alle regioni Campania e Basilicata per l'ammontare complessivo risultante dalla rendicontazione di cui appresso.

Le determinazioni in ordine alla utilizzazione e gestione del fondo sono assunte d'intesa tra le due regioni interessate.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, la sezione speciale per il credito alla cooperazione, operante presso la Banca nazionale del lavoro, provvede, sulla base di apposita rendicontazione, approvata dal Ministero del tesoro, a versare alle regioni interessate, le disponibilità del fondo, comprensive degli interessi maturati secondo le modalità indicate dalle regioni stesse.

La medesima procedura si applica alle risorse che in prosieguo di tempo affluiscano alla predetta sezione a titolo di rientri o recuperi relativi ad operazioni di finanziamento già perfezionate, intendendosi il decorso del termine dalla data in cui si verifichi l'afflusso alla sezione.

La somma di lire 10 miliardi destinata, ai sensi della delibera del CIPE del 28 novembre 1985, al finanziamento del fondo in questione per gli anni 1986 e 1987, è assegnata direttamente alle regioni interessate, previa reiscrizione al fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81 della quota relativa all'anno 1986, secondo le modalità indicate dalle regioni stesse. La restante somma sarà assegnata alle regioni in sede di ordinari riparti in attuazione della legge n. 219/81.

3. I fondi assegnati al Ministero dei lavori pubblici con delibera del 15 aprile 1986 per interventi nel settore «dell'edilizia demaniale ed art. 13 legge n. 80/84» devonsi intendere assegnati per interventi di «edilizia demaniale e di culto ai sensi della legge n. 219/81 ed art. 13 legge n. 80/84».

Roma, addì 3 luglio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

TABELLA *A*

I fondi assegnati alla regione Basilicata per i programmi di propria competenza e ammontanti a 29.220 milioni di lire per l'anno 1986 vengono ripartiti come segue:

(Milioni di lire)

Settore di intervento	Assegnazione	Totale
1. Art. 60 legge n. 219/81: comunità montane		
Marmo	200	
Melandro	200	
Vulture	200	
		600
2. Art. 18 legge n. 219/81: comunità montane		
Marmo	1.255	
Melandro	1.370	
Vulture	1.255	
Alto Basento	2.570	
Alto Bradano	380	
Alto Sauro Camastra	605	
Alto Agri	1.940	
Medio Basento	400	
Lagonegrese	135	
Medio Agri Sauro	230	
Medio Sinni	205	
Sarmento	170	
Basso Sinni	135	
Comuni non montani nel Materano	1.470	
		12.120
3. Unità sanitarie locali (interventi per ospedali)		
USL 1 Vulture: Pescopagano	1.000	
USL 2 Potentino: Muro Lucano	1.000	
		2.000
4. Camera di commercio di Potenza (riparazione edificio)	500	500
5. Consolidamento abitati (art. 8 legge n. 219/81)		
Comuni disastrati:		
Balvano	1.300	
Bella	1.300	
Brienza	700	
Castelgrande	500	
Muro Lucano	1.400	
Pescopagano	1.300	
Ruvo del Monte	800	
Vietri di Potenza	1.000	
Comuni gravemente danneggiati:		
Aliano	750	
Gorgolione	900	
Grassano	750	
Stigliano	800	
		11.500
6. Art. 60 legge n. 219/81: regione (convenzioni)	2.500	2.500
Totale generale . . .		29.220

TABELLA *B*

I fondi di cui agli articoli 21, 23 e 32 vengono ripartiti come segue:

(Milioni di lire)

Tipologia di intervento	Totale	1986	1987	1988
Ministero coordinamento della protezione civile (per gli interventi di cui agli articoli 21 e 23 legge n. 219/81).	150.000	50.000	100.000	—
Ministero coordinamento della protezione civile (per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 legge n. 219/81	400.000*	50.000	125.000	225.000
Totale . . .	550.000	100.000	225.000	225.000

* Per infrastrutture interne aree industriali . . . . . 51.000 milioni
Per infrastrutture esterne aree industriali . . . . . 212.000 milioni
Per incentivazioni nuove iniziative industriali . . 137.000 milioni

400.000 milioni

86A5688

Programma nazionale di ricerche in Antartide
(Deliberazione 3 luglio 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284, concernente l'autorizzazione allo svolgimento, per il periodo 1985-1991, di un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide, di seguito denominata col solo termine di «legge»;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1984, relativa all'approvazione di una prima spedizione in Antartide svoltasi nel periodo novembre 1985-aprile 1986;

Visto il programma nazionale di ricerche in Antartide trasmesso dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, con nota n. 3886/8.3.4 del 27 maggio 1986;

Considerato che il comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, previsto dall'art. 3 della legge ha espresso parere favorevole al programma predetto nella riunione del 30 aprile 1986;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il programma nazionale di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide da svolgersi nel periodo 1986-1991.

Con i programmi esecutivi da definire ai sensi dell'art. 2, punto 3, della legge, verranno dettagliati i singoli progetti di ricerca ed i relativi tempi di esecuzione, tenendo conto prioritariamente delle azioni suscettibili di determinare acceleramento nell'avanzamento delle conoscenze scientifiche o nello sviluppo della sperimentazione avente immediata ricaduta sul piano applicativo.

Fermo restando che il programma complessivo nazionale si realizza in programmi annuali, in dipendenza delle caratteristiche climatiche dell'Antartide, le singole spedizioni previste dai programmi esecutivi avranno durata media dall'ottobre di ciascun anno all'aprile dell'anno successivo, in analogia alla previsione di cui all'art. 7 della legge.

Pertanto nel sessennio 1986-1991 si renderà possibile svolgere cinque spedizioni infrabiennali, il cui finanziamento deve trovare armonica rispondenza con le quote preordinate allo scopo nella legge finanziaria.

L'indicazione del fabbisogno a consuntivo per la spedizione conclusa nel primo semestre dell'anno e di quello occorrente per il programma da intraprendere nell'anno stesso, deve formare oggetto di specifica dimostrazione nella relazione da presentare al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 2, punto 5), della legge.

Roma, addì 3 luglio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A5689

REGIONE PIEMONTE

Cancellazione della ditta vinicola « Abbona Filippo » dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986

Il presidente della giunta regionale del Piemonte con nota prot. 5260/2/135 in data 17 luglio 1986 comunica ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministero della sanità 23 maggio 1986, che la ditta «Abbona Filippo» di Clavesana (Cuneo) viene depennata dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti.

86A5749

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 1° marzo 1986, n. **420.**

Contratti della P.A. - opere pubbliche - trattativa privata - legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 12 - interpretazione.

Al Consiglio superiore dei lavori pubblici
Alle direzioni generali
All'ispettorato generale A.N.C. e contratti
Al segretariato generale C.E.R.
Ai provveditorati regionali OO.PP.
Al magistrato per il Po
e, p.c.
All'A.N.A.S. - Direzione generale

La presente circolare è intesa a chiarire taluni rilevanti dubbi insorti nella pratica applicazione delle disposizioni recate dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, dubbi più volte segnalati a questa amministrazione centrale da vari uffici periferici operativi.

Com'è noto, l'art. 12 citato stabilisce che l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati *può* essere affidato mediante *trattativa privata* — sempreché, ben inteso, ricorrano le altre condizioni previste nello stesso art. 12 — alla stessa impresa costruttrice del lotto precedente, con il solo limite che il valore del successivo affidamento non debba superare il doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente.

La previsione, in sintesi sopra riferita, diede subito adito, a parte alcune minori perplessità interpretative più agevolmente superabili, a una duplice possibilità di applicazione.

Una prima interpretazione, fondata sia sul tenore letterale dell'art. 12 (in particolare del suo primo comma) sia, sopratutto, ispirata alla *ratio* dell'intera disposizione — che, tanto della sua portata di diritto transitorio (commi primo e secondo), quanto nella sua portata di norma di regime (comma terzo, richiamantesi in parte *qua* ai due commi precedenti), va indubbiamente ravvisata nell'esigenza, anche economica, della realizzazione unitaria di una opera pubblica interamente approvata per la quale, peraltro, il finanziamento concretamente disponibile consente un affidamento soltanto parziale — si orientò quasi subito nel senso che l'appalto di lavori relativi a *lotti successivi* avrebbe consentito una reiterata applicazione del sistema di affidamento a trattativa privata con il contraente titolare di un primo appalto aggiudicato in esito a gara, sol che, per ogni lotto successivo dell'opera, fosse rispettata la proporzione d'importo (2 a 1) rispetto al lotto immediatamente precedente (oltre, ben inteso, le altre condizioni prescritte dall'art. 12).

Questa interpretazione, che può definirsi lata, parve in un primo momento quella prevalente nella prassi operativa; essa, peraltro, non mancò di suscitare riserve e perplessità (sopratutto sotto il profilo della possibilità di abusi e di aggiramento della normativa di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, insiti nelle esposta tesi); e venne quindi ben presto contrastata da altra diversa interpretazione della norma in senso decisamente più restrittivo. Secondo quest'altra possibilità, invero, l'art. 12 andava inteso nel senso che il doppio del valore dell'importo iniziale (da non superare con il successivo affidamento a trattativa privata) debba essere riferito non già a qualsiasi lotto precedente, ma solo a quello, dei precedenti lotti, che fosse stato aggiudicato in esito a gara pubblica, licitazione privata (o appalto-concorso). Per cui, posto un primo lotto aggiudicato in esito a gara, qualora il secondo lotto, affidato in applicazione di detto art. 12 a trattativa privata alla medesima aggiudicataria iniziale, avesse di per sè raggiunto il limite del doppio, non sarebbe stato più possibile per l'affidamento del terzo lotto della stessa opera ricorrere alla trattativa privata, neppure nella ipotesi che il valore di tale terzo lotto *non* superasse il doppio dell'importo iniziale del precedente secondo lotto; ma sarebbe occorso, in tal caso, ricorrere nuovamente al sistema della gara.

A seguito della segnalazione di tali difficoltà interpretative, e stanti i consistenti dubbi anche di questa amministrazione centrale su quale delle due interpretazioni dovesse avere la preferenza (non essendo certamente da nascondersi i rischi di abuso, sia pur reso più difficoltoso dal necessario concorso di tutte le altre condizioni prescritte dalla norma, insiti nella interpretazione più lata; e, d'altro canto, non essendo neppure da tacere gli inconvenienti di natura pratica, contrari allo spirito acceleratorio e alle finalità di economicizzazione proprie della legge n. 1/78, insiti nella interpretazione più restrittiva), si è deciso di investire della questione l'Avvocatura generale dello Stato.

L'organo di consulenza legale, con consultazione resa con nota del 7 agosto 1985 n. 30313/CS.5813/84, ha fatto qui conoscere il proprio autorevole avviso nei seguenti conclusivi termini:

1) *alla impresa che abbia conseguito in base a gara un primo appalto può essere affidata a trattativa privata l'esecuzione di uno, o anche di più di uno, lotto successivo* (è ammessa, cioè, la possibilità di reiterata applicazione dell'affidamento a trattativa privata); peraltro ciò può avvenire solo a condizione che:

2) *il limite massimo di valore secondo, così come di tutti gli eventuali successivi lotti, non deve essere superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del primo lotto* (e quindi, nella ipotesi che, anzichè un solo secondo lotto, si abbiano più lotti successivi, occorrerà che la somma degli importi di tutti questi lotti risulti inferiore al limite anzidetto).

A tali conclusioni - che coincidono nella sostanza, salvo la teorica possibilità di reiterazione della trattativa privata, con la interpretazione dell'art. 12 legge n. 1/78 che si è detto di essere quella in senso più restrittivo - deve pervenire l'interprete, secondo quanto chiarito nella predetta consultazione dell'organo legale, sulla base delle seguenti testuali considerazioni.

La conclusione ora anticipata si giustifica, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, con considerazioni di ordine logico e sistematico, che consentono di fissare nel modo che si è detto il significato di un'espressione letterale ambivalente.

Dei tre commi di cui consta l'art. 12, i primi due configurano una procedura destinata a valere per il caso che, prima della entrata in vigore della legge, sia stato bandito un primo appalto sulla base di un progetto generale esecutivo approvato e parzialmente finanziato.

Trattandosi di aggiudicare lavori relativi a lotti successivi dei medesimi progetti, i due primi commi consentono l'aggiudicazione a trattativa privata alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente.

L'intento della legge, di accelerare per fini anticongiunturali la realizzazione di opere pubbliche, già progettate, ma non potutesi appaltare per mancanza di fondi, ha indotto a configurare una più snella procedura di affidamento dei lavori relativi a successivi lotti di opere già in parte appaltate.

L'espressione «....appalto dei lavori relativi a lotti successivi ....» vuole significare che per tutti gli altri lotti ancora da eseguire l'affidamento può farsene a trattativa privata, purchè ricorrano le condizioni in seguito prevedute. Va però messo in rilievo un punto e cioè che

l'espressione descrive l'ambito oggettivo di applicazione della nuova procedura (i lotti successivi), non le condizioni del suo funzionamento.

Ora, più argomenti depongono a favore d'una interpretazione del termine «lotti successivi» nel senso di consentire un impiego della trattativa privata, non limitato al solo primo lotto successivo all'ultimo, appaltato in base a gara prima dell'entrata in vigore della legge.

In primo luogo depongono in questo senso la lettera della legge (il plurale «lotti successivi») e la sua *ratio*, giacchè l'intento di accelerare la realizzazione di opere per cui sono già disponibili i progetti sarebbe in scarsa misura realizzato ove, rendendosi a mano a mano disponibili i fondi, questi potessero essere impiegati con la procedura abbreviata solo una volta, la prima, e non anche altre volte, purchè nel rispetto delle condizioni di impiego della procedura abbreviata.

In secondo luogo, non vi sono elementi per escludere che analoga sia la portata dell'art. 5, lettera *G*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, che consente la trattativa privata «quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto». Come è agevole notare, il campo di applicazione della norma è segnato dal termine «nuovi lavori», in cui non è implicito il concetto che solo una volta essi possano esser affidati a trattativa privata al titolare del primo appalto, giacchè i limiti di impiego di questo congegno contrattuale sono poi segnati da una serie di altre condizioni.

Fissato il punto per cui il congegno della trattativa privata è potenzialmente applicabile per affidare i lavori relativi ad ogni altro lotto successivo a quello o a quelli (non contigui) aggiudicati prima dell'entrata in vigore della legge in base a gara, ci si deve soffermare sulle condizioni alle quali il congegno si rivela applicabile.

Si tratta, a questo punto, di stabilire la portata della espressione «.... per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente....».

Ad un primo approccio, lotto precedente può significare sia il lotto, antecedente a quello da assegnare, che prima dell'entrata in vigore della legge è stato aggiudicato secondo le procedure ordinarie, sia il lotto, antecedente a quello da assegnare, affidato a trattativa privata dopo l'entrata in vigore della legge a seguito di un primo impegno del congegno configurato dall'art. 12.

L'ambivalenza di significato consentita dall'interpretazione letterale si risolve in favore della prima soluzione per ragioni di ordine sia logico che sistematico.

Invero, con la seconda soluzione il limite del valore risulterebbe di fatto inoperante, giacchè sarebbe destinato a crescere in progressione geometrica: da un punto di vista logico ciò non è accettabile, risolvendosi nella sostanziale vanificabilità del limite.

Come si è detto, vi sono poi argomenti d'ordine sistematico.

In primo luogo v'è da considerare che, per l'individuazione del contraente, già nella normativa sulla contabilità di Stato la trattativa privata non è impiegabile a preferenza d'altri procedimenti secondo scelte rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, ma lo è solo in casi specificamente determinati, sicché dubbi interpretativi vanno risolti piuttosto restringendo, che non allargando l'ambito di applicabilità della norma che preveda casi di ricorso alla trattativa privata.

In secondo luogo, la norma, nell'interpretazione proposta, consente una predeterminazione effettiva delle condizioni di impiego del congegno della trattativa privata, preveduto dai primi due commi dell'art. 12 della legge n. 1 del 1978 per le già dette ragioni di politica anticongiunturale, pervenendo ad un risultato finale analogo a quello dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584. Invero, se — come si è visto più avanti — non vi sono argomenti per escludere che questa norma consenta un reiterato affidamento a trattativa privata di nuovi lavori al titolare di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della stessa legge, essa tuttavia pone un limite (di tempo anzichè di valore) ancorato al contratto iniziale.

Infine, anche il limite posto dal n. 2 del secondo comma dell'art. 12 della legge n. 1 del 1978 (che i lavori del lotto precedente siano ancora in corso) è in grado di esplicare una reale efficacia predeterminatrice in quanto si riconosca che il lotto precedente è solo quello che prima dell'entrata in vigore della legge è stato aggiudicato secondo le procedure comuni: diversamente si dà luogo ad un collegamento a catena privo di ogni effettiva capacità di predeterminare i limiti di applicazione del congegno.

Ciò premesso, questo Ministero, ritenendo superate, alla luce delle approfondite ed elaborate motivazioni fornite dall'Avvocatura generale dello Stato sulla questione, le perplessità insorte, è venuto nella determinazione che siano da accettare, e quindi da assumere quali criteri operativi per gli appalti di opere pubbliche rispetto ai quali si profili la possibilità di applicare l'art. 12 della legge n. 1/78, le due massime conclusive della predetta consultazione, quali sopra evidenziate e chiarite.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di comunicare la presente circolare agli uffici dipendenti, per gli adempimenti di competenza.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: NICOLAZZI

86A5693

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi a ventotto posti di tecnico esecutivo in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti presso il servizio di fisica sanitaria di questa Università;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico esecutivo presso:

servizio di fisica sanitaria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere destituiti i dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'uffico postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamene ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

La prova di esame consiste in una prova pratica come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7), devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l'art. 7, quarto comma, della legge n. 444/1985.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 4.500.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 218

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

La prova pratica verterà sui seguenti argomenti:

1) utilizzo di mini e personal computers per la gestione di archivi di dati;

2) utilizzo di apparecchiature radiometriche;

3) utilizzo di strumentazione analogica e digitale per la misura di alcune grandezze fisiche.

La prova pratica sarà integrata da un colloquio attinente i principi, le modalità di esecuzione e le finalità della prova suddetta.

86A5629

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista le legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi a dieci posti di tecnico laureato in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti presso il laboratorio interfacoltà di bioingegneria (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - biennio di ingegneria e facoltà di medicina e chirurgia);

Decreta:

Art. 1

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato presso il sottoindicato laboratorio:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - biennio di ingegneria e medicina e chirurgia:

laboratorio interfacoltà di bioingegneria . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia o laurea in ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sara effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti. Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di due lingue straniere; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile.

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7), devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 6.400.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 210

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta: verterà su argomenti di bioingegneria.

Seconda prova scritta: verterà su argomenti di ingegneria chimica ed organizzazione sanitaria.

Prova pratica con relazione scritta: tecniche computerizzate di acquisizione ed elaborazione di dati chimici e biologici.

Prova orale: verterà sugli stessi argomenti delle prove scritte.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnico-scientifici redatti in lingua francese e inglese.

86A5630

Concorso a due posti di segretario presso l'Università di Palermo

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione del bando di concorso per i posti assegnati a questa Università ed indicati nei prospetti allegati alla nota ministeriale medesima;

Vista la nota prot. n. 250 del 24 gennaio 1986, con cui il Ministero della pubblica istruzione comunica i nominativi del personale cessato in relazione ai posti da mettere a concorso;

Accertata la disponibilità dei posti di cui trattasi;

Visti i decreti rettorali con cui è stata disposta la cessazione dal servizio del sottoindicato personale appartenente alla carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale):

Mascari Maria Luisa;
Avellone Alfredo;

Ritenuta la necessità di indire, ai sensi dell'art. 8 della sopracitata legge n. 444/1985, un concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie di questa Università;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando di concorso, si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 482/1968;

Decreta:

Art. 1.

È indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Aver compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superata l'età di 35 ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengono al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere tenuto sempre regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, devono essere indirizzate al rettore di questa Università - Ufficio concorsi - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, e devono essere presentate a questa Università entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché siano spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione i candidati, dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

a) le proprie generalità (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data e il luogo di nascita nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi di mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; in caso negativo i candidati dovranno effettuare la relativa dichiarazione;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso e l'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il limite stabilito in precedenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, il luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, quelli invece, che diano titolo a precedenza o a preferenza nella nomina potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio.

Le *prove scritte* vertono su:

un tema di diritto civile;

un tema di diritto amministrativo o costituzionale.

Il *colloquio* verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di contabilità di stato e sull'ordinamento dell'istruzione universitaria.

Art. 6.

Le prove d'esame si svolgeranno alla data e nelle sedi che saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1986.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di cui sopra, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà costituita secondo le modalità di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione con indicazione dei voti riportati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuno di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche; al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esami.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire entro venti giorni dalla data in cui avranno sostenuto la prova medesima, con lettera di accompagnamento che richiami il concorso cui hanno partecipato, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e gli eventuali documenti relativi ai titoli che hanno dato luogo all'elevazione del limite di età.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del soprarichiamato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive aggiunte ed integrazioni dell'articolo stesso.

Sulla base di detta graduatoria tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il rettore, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento approverà la graduatoria così formulata.

Detta graduatoria sarà pubblicata nel bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione e di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

La nomina degli idonei sarà effettuata sulla base e nell'ordine della graduatoria al verificarsi di cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato di godimento dei diritti politici attestante che l'aspirante non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un ospedale militare attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica questa dovrà essere specificamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego, per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a), b), c), d), e), f)*, dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o la iscrizione nelle liste di leva;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione recente se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, o di aziende private o se fruisce comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti previsti alle lettere *b), c), d), f)*, di cui al presente art. 11 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui alle lettere *a), b), c), d)*, purché nei documenti stessi sia posta l'annotazione relativa allo stato di indigenza mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e), f), g)*, del presente articolo.

Dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza e un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre le mansioni svolte dei candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b), f), g)*, del presente articolo un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 12.

I nuovi assunti, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova ed inquadrati nel ruolo organico della carriera di concetto (sesta qualifica funzionale) del personale amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente in vigore. Essi saranno assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione verranno nominati nel ruolo della predetta sesta qualifica funzionale.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti - Sezione di controllo, per la regione Sicilia, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 13 marzo 1986

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 7 maggio 1986
Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 234

86A5668

Concorso a sei posti di ricercatore geofisico presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano

È indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di ricercatore geofisico presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

È richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

a) laurea in fisica; rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) laurea in scienze geologiche, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) laurea in chimica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata.

Per ulteriori informazioni e per lo schema di domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

86A5752

MINISTERO DEL TESORO

Diario e sede delle prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1986, avranno luogo a Roma, nei locali del palazzo dello Sport, piazzale dello Sport - EUR, alle ore 8 dei giorni 23 e 24 settembre 1986. Qualora per improvvisa causa di forza maggiore dette prove non potessero avere luogo nei giorni stabiliti, ne sarà data comunicazione ai candidati mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 settembre 1986, ed il nuovo diario delle suddette prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1986.

Il presente avviso ha valore di notificazione a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

86A5631

Diario e sede della prova scritta del concorso, per esami, a ventotto posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

La prova scritta del concorso, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1986, avrà luogo a Roma, nei locali del palazzo dello Sport, piazzale dello Sport - EUR, alle ore 8 del giorno 25 settembre 1986. Qualora per improvvisa causa di forza maggiore detta prova non potesse avere luogo nel giorno stabilito, ne sarà data comunicazione ai candidati mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 settembre 1986, ed il nuovo diario della suddetta prova scritta verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1986.

Il presente avviso ha valore di notificazione a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

86A5632

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici a quattro posti di revisore tecnico, a tredici posti di operatore specializzato d'esercizio e ad un posto di operatore d'esercizio del personale d'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Con decreto n. 61452/PR.VI del 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1986, registro n. 6, foglio n. 108, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 15 luglio 1986, n. 30, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di revisore tecnico, sesta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale d'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Detti quattro posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data del 15 luglio 1976.

Con decreto n. 61267/PR.VI del 30 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1986, registro n. 6, foglio n. 109, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 15 luglio 1986, n. 30, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di operatore specializzato d'esercizio, quinta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale d'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Di detti tredici posti dieci sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e tre ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data del 15 luglio 1986.

Con decreto n. 61451/PR.VI del 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1986, registro n. 6, foglio n. 110, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 15 luglio 1986, n. 30, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore d'esercizio, quarta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale d'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data del 15 luglio 1986.

86A5761

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 78

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 78.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vigevano (Pavia).

86A5768

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di veterinario collaboratore (area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali);
un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica;
un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

86A5789

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di coadiutore sanitario servizio di assistenza sanitaria di base;
un posto di farmacista dirigente;
un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base;
un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio di medicina legale;
un posto di direttore amministrativo - capo servizio personale, patrimoniale e legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carmagnola (Torino).

86A5656

Riduzione del numero dei posti del concorso a coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 36

Il numero dei posti del concorso a coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 36 di Susa (Torino), di cui all'avviso pubblicato alla pagina 7357 della *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 12 ottobre 1985, è ridotto da dieci a nove.

86A5671

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 67, a:

un posto di primario ospedaliero di nefrologia e dialisi - area funzionale di medicina;
un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina;
un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

86A5655

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per chiamata diretta, a operatore tecnico - cuoco, presso l'unità sanitaria locale n. 69.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per chiamata diretta, a operatore tecnico-cuoco, presso l'unità sanitaria locale n. 69 (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 14 dicembre 1985); il numero dei posti è elevato da due a quattro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

86A5670

REGIONE CAMPANIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, a medici assistenti ed ispettori sanitari di ruolo presso il P.O.M. "G. Rummo» per la posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 5, per le seguenti aree funzionali:

Area funzionale di chirurgia:

chirurgia generale . . . . posti 1
accettazione e pronto soccorso e sezione chirurgia d'urgenza . . . . posti 4
anestesia e rianimazione . . . . posti 6
ostetricia e ginecologia più centro diagnosi precoce tumori sfera genitale femminile . . . . posti 4
ortopedia e traumatologia più servizo di rieducazione funzionale . . . . posti 5
otorinolaringoiatria . . . . posti 3
urologia con centro dialisi . . . . posti 5
oculistica . . . . posti 2

Area funzionale di medicina:

medicina generale . . . . posti 3
cardiologia . . . . posti 6
medicina d'urgenza . . . . posti 5
radiologia . . . . posti 2
centro trasfusionale . . . . posti 1
laboratorio d'analisi . . . . posti 2
neurologia . . . . posti 3
pediatria . . . . posti 4
malattie infettive . . . . posti 1
dermatologia . . . . posti 1

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

direzione sanitaria, vice direttore sanitario . . . . . . posti 1.

Sono ammessi al concorso i sanitari che risultano in servizio alla data del 6 dicembre 1984.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Benevento.

86A5724

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

Ruolo sanitario:

un posto di operatore professionale coordinatore (caposala vigilatrice d'infanzia).

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere coordinatore (ad orientamento civile edile).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - ufficio concorsi ed assunzioni dell'U.S.L. in Udine.

86A5771

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 11

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa, amministrazione del personale dell'U.S.L. in Borgo S. Lorenzo (Firenze).

86A5733

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 17.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fucecchio (Firenze).

86A5653

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo - bilancio e programmazione finanziaria, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - bilancio e programmazione finanziaria, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A5438

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno sucessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per uleriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Borgo Valsugana (Trento).

86A5767

OSPEDALE «MIULLI» DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto per il primo servizio di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto per il primo servizio di radiologia;

un posto di assistente addetto al servizio di radiologia;

un posto di assistente ortopedico traumatologo;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

86A5770

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 170 del 24 luglio 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Prova di idoneità professionale, per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni: Concorso pubblico, ad un posto di addetto alle pulizie.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari: Concorso per l'iscrizione dei mediatori marittimi nel ruolo interprovinciale.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di dodici laureati in chimica; Diario prove scritte: concorso per due unità pubblicato nella (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986) e per ventuno laureati in fisica pubblicato nella (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1986).

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Avviso di rettifica alle note alla legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»
(Legge pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1986)

L'art. 1, decimo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, ha elevato il limite degli investimenti fissi di cui al secondo comma dell'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da lire 200 milioni a lire 500 milioni. Pertanto nella nota all'art. 9, comma 4, della legge citata in epigrafe (in cui è trascritto, fra l' altro, il predetto art. 69) la cifra di «200 milioni di lire», indicata nel secondo comma di detto articolo, è rettificata in «500 milioni di lire».

86A5810

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221